

# I SISTEMI ELETTORALI REGIONALI

- REGIONI A STATUTO ORDINARIO -

# **I SISTEMI ELETTORALI REGIONALI**

**- REGIONI A STATUTO ORDINARIO -**

Per esigenze di omogeneità dei contenuti, si è privilegiata la scelta di trattare preliminarmente i sistemi elettorali delle regioni che hanno anche deliberato l'approvazione dello statuto, riservando alle restanti (per l'esattezza 4), soltanto brevi cenni .

Febbraio 2009

# Indice

## I sistemi elettorali regionali

- regioni a statuto ordinario -

Introduzione

ABRUZZO.....pag. 13

L.R.12 febbraio 2005, n.9

“Modifiche alla LR 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla LR 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali” .....pag. 14

LR 13 dicembre 2004, n. 42

“Integrazioni alla LR 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali” .....pag. 15

LR 19 marzo 2001, n. 1

“Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali” .....pag. 26

LR 30 dicembre 2004, n. 51

“Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.....pag. 37

CALABRIA.....pag. 41

LR 7 febbraio 2005, n. 1

“Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale” .....pag. 42

EMILIA ROMAGNA.....pag. 43

LAZIO.....pag. 44

LR 13 gennaio 2005, n. 2

“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” .....pag. 47

LIGURIA.....pag. 51

LOMBARDIA.....pag. 52

MARCHE.....pag. 54

LR 1 febbraio 2005, n. 5 “Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 – Modifica della LR 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) “	pag. 58
LR 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”	pag. 59
PIEMONTE	pag. 76
PUGLIA	pag. 77
LR 28 gennaio 2005, n. 2 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”	pag. 80
TOSCANA	pag. 87
LR 17 dicembre 2004, n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidature alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta”	pag. 92
LR 26 gennaio 2005, n. 16 “Modifiche alla LR 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidature alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta)”	pag. 103
LR 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”	pag. 105
LR 23 dicembre 2004, n. 74 “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”	pag. 115
UMBRIA	pag. 125
Regioni che non hanno approvato lo statuto	pag. 126

## **Appendici normative**

Costituzione della Repubblica italiana (artt. 121, 122, 123, 126, 127)	pag. 131
Sentenze della Corte Costituzionale	pag. 133
Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”	pag. 160

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".....pag.	162
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni".....pag.	167
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario".....pag.	169
Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale".....pag.	173
Legge 17 febbraio 1968, n. 108. "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".....pag.	180

## Introduzione

Nell'ultimo decennio la politica regionale si è conquistata un'importanza senza precedenti, soprattutto per le riforme in senso federale che sono andate a modificare il nostro assetto costituzionale.

Un aspetto di assoluto rilievo riguarda la fase relativa alla stesura dei nuovi statuti e, di conseguenza, all'adozione delle nuove leggi elettorali.

Il cammino è stato però molto lungo e complesso e, nell'analizzare i passi fondamentali, bisogna risalire al 1968.

In vista dell'introduzione dell'ordinamento regionale nel 1970, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, imponeva l'adozione di un sistema elettorale proporzionale, che ha favorito la formazione di un sistema pluralistico, sulla falsariga di quello nazionale, con conseguenti e frequenti crisi di governo. Nelle due tornate del 1985 e 1990, la tendenza alla frammentazione politica crebbe fino a livelli patologici.

La riforma del 1995 (legge 23 febbraio 1995, n. 43) introdusse il correttivo maggioritario, il cosiddetto "*Tatarellum*", che comportava numerose innovazioni: l'indicazione, da parte dell'elettore, del candidato Presidente della Giunta, votato poi dalla maggioranza del Consiglio; le liste provinciali, sulla cui base si attribuisce l'80% dei seggi del Consiglio, con uno sbarramento al 3%, salvo per quei partiti appartenenti ad una coalizione che abbia raggiunto il 5% dei voti nell'intera regione (L. 43/95, artt. 1 e 7); il listino regionale (una sorta di lista regionale bloccata che attribuisce l'eventuale premio di maggioranza pari al 20% dei seggi); la possibilità per l'elettore di esprimere il voto disgiunto (tracciando un segno sulla lista provinciale prescelta e uno su una lista regionale/capolista non collegati ad essa), l'introduzione della norma "antiribaltone", nel caso in cui il rapporto fiduciario tra Giunta e Consiglio entri in crisi nei primi ventiquattro mesi (L. 43/95, art. 8).

Un perfezionamento del nuovo sistema così delineato, è stato compiuto con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 che, recependo le regole del *Tatarellum*, ha reso diretta l'elezione del Presidente della Giunta e ha esteso ulteriormente la norma antiribaltone, introducendo il principio del "*simul stabunt vel simul cadent*". Letteralmente l'espressione latina significa "*come insieme staranno, così insieme cadranno*" ed è usata per indicare il meccanismo previsto dall'art. 126 della Costituzione, così come modificato dalla L.cost. 1/99. Per la citata norma costituzionale la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale (salvo quando lo statuto regionale non preveda l'elezione popolare diretta e deroghi espressamente a tale obbligo) comporta, senza la necessità di ulteriori atti, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Allo stesso modo, l'approvazione, da parte del Consiglio (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, ovvero, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, comportano l'obbligo di dimissioni per la Giunta e per il Presidente e lo scioglimento dell'assemblea regionale.

La riforma del 1999 ha aperto una fase "costituente": i Consigli regionali sono chiamati ad assolvere precisi compiti, tra i quali la riforma dei nuovi statuti (art. 123 Cost.) e la riforma del sistema elettorale (art. 122 Cost.). Come è noto la L. cost. 1/99 ha espressamente assegnato rispettivamente allo statuto, la determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e alla legge regionale la disciplina del sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità...nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che fissa anche la durata degli organi elettivi.

A seguito della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, che ha definitivamente sancito l'autonomia regionale dal punto di vista legislativo, amministrativo e finanziario, le regioni hanno dovuto affrontare la fase transitoria

dal 1999 fino all'adozione dei nuovi statuti, durante la quale è stato costituzionalizzato il sistema elettorale introdotto con la L. 108/68 e modificato dalla L. 43/95. In sostanza, dopo la novella costituzionale, il sistema di elezione è completamente affidato al legislatore regionale, che però, nel delinearlo, dovrà rispettare i principi stabiliti a livello nazionale, mentre, sino a quando le singole regioni non si saranno dotate della propria normativa elettorale regionale, resteranno in vigore le disposizioni statali (carattere transitorio e cedevole della norma costituzionale del 1999).

Sulla spinta della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione", sono quindi partiti i primi tentativi di stesura dei nuovi statuti regionali, che provavano, invano, ad aggirare la novella costituzionale, cercando invece un ritorno al passato.

La Corte Costituzionale, in ragione della sentenza n. 2 del 2004<sup>1</sup>, si è pronunciata chiaramente sul tema, accogliendo parzialmente il ricorso di costituzionalità presentato dal Governo contro lo statuto della regione Calabria.

All'appuntamento delle elezioni regionali del 3- 4 aprile 2005, per la prima volta, non si è dunque votato con lo stesso sistema elettorale in tutte le regioni a statuto ordinario. Quattro regioni (Calabria, Lazio, Puglia e Toscana), avendo approvato sia lo statuto che la legge elettorale regionale, hanno votato secondo le nuove norme.

In Abruzzo la nuova legge è stata impugnata dal Governo e dichiarata parzialmente illegittima con sentenza n. 196 del 2003.

La regione Marche, pur avendo approvato la legge elettorale, è andata al voto con il sistema del '68 (e successive modificazioni), in quanto lo Statuto è entrato in vigore dopo le elezioni.

Numerose regioni si sono poi dotate di un nuovo statuto, senza però metter mano alla legge elettorale (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria).

---

<sup>1</sup> Vedi allegati in appendice

Tra il 2005 e il 2007, biennio che si sarebbe dovuto caratterizzare per una rigorosa “messa a regime” e il completamento del nuovo sistema elettorale regionale, attraverso l’approvazione di leggi regionali capaci di sostituire la disciplina vigente, si è assistito, invero, ad un preoccupante silenzio. Del resto, solo dopo 5 anni dalla riforma costituzionale, è stata approvata la legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, che stabilisce, in via esclusiva, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali. In effetti, la domanda più ricorrente era: - fino a dove può spingersi la regione con la sua legge elettorale in assenza di una legge quadro statale e soprattutto in assenza di statuto regionale? –

A chiarire il punto controverso è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 196 del 2003; in tema di elezione dei Consigli regionali, la potestà normativa appartiene ormai, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, alle regioni. Inoltre, soggiunge la Corte, per l’esercizio di tale potestà, non è necessario attendere che lo Stato detti i principi quadro, in quanto la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie, ricavando i principi fondamentali desumendoli dalla preesistente legislazione statale. Nella citata sentenza, la Corte chiarisce anche un ulteriore aspetto: le regioni, in assenza dei nuovi statuti, possono modificare la disciplina statale vigente in “aspetti di dettaglio”, per tutto quanto non direttamente o indirettamente implicato dall’art. 5 L.cost. 1/99.

In vista dell’appuntamento del 2010 e, probabilmente, anche del terremoto “politico-elettorale” prodottosi tra la fine del 2007 e inizio del 2008, che ha portato alla caduta del governo, molti Consigli regionali hanno ripreso a lavorare sul tema e a ragionare sulle eventuali modifiche o innovazioni da apportare al sistema elettorale vigente (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna...).

Le questioni su cui le assemblee regionali si trovano perlopiù a dibattere, vertono su temi comuni: l’alternativa secca tra il mantenere il premio di maggioranza al vincente, valutando

eventualmente se eliminare o meno il “listino “del Presidente; un ritorno, quanto mai coraggioso, ai collegi uninominali, favorendo una maggiore aderenza tra territorio ed eletti; la problematica della frammentazione, alimentata soprattutto dall’assenza di soglie di sbarramento per i partiti che entrano in una coalizione

I problemi da affrontare e risolvere sono ancora molti per le regioni e non tra i più semplici, anche perché il carattere, sostanzialmente ancora rigido e invadente, del sistema politico-partitico nazionale non permette alle neo entità regionali di raggiungere una sufficiente maturità e quella necessaria autonomia (non solo sulla carta), per aprirsi spazi politico legislativi propri.

Intanto il 2010 si avvicina e lo scopo di questo dossier è quello di individuare lo stato di attuazione dei nuovi sistemi elettorali regionali in tutte le 15 regioni a statuto ordinario e di monitorare (con brevi accenni) il cammino delle carte statutarie con cui ogni regione definisce la propria forma di governo, in un’ottica di rinnovata autonomia senza precedenti.

Ne scaturisce un quadro molto variegato; vedremo che la quasi totalità delle regioni hanno approvato il nuovo statuto (ad oggi mancano quello della Basilicata, della Campania, del Molise e del Veneto, ma i lavori proseguono e per alcune di esse sono quasi in dirittura d’arrivo); tuttavia, in certe regioni, i tempi si sono notevolmente protratti a causa delle impugnative governative davanti alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda, invece, la riforma del sistema di elezione dei Consigli regionali e del Presidente della Giunta, la strada intrapresa dalla maggior parte delle regioni, nella compilazione della nuova legge, è la tecnica della “novellazione”. Ed infatti, Lazio, Calabria e Puglia hanno in realtà solo apportato alcuni correttivi alla legislazione preesistente, mentre altre hanno operato una vera e propria riforma organica e completa (Marche, ma soprattutto la Toscana, unica ad oggi ad aver approvato una normativa sulle elezioni primarie).

## ABRUZZO

La storia dello statuto abruzzese inizia nel 2004, quando, approvato in seconda lettura il 21 settembre e pubblicato per notizia l'8 ottobre, viene impugnato dal Governo il 4 novembre. Nel 2005 è ancora pendente presso la Corte Costituzionale. Il nuovo testo modificato, viene approvato con due deliberazioni successive (28 giugno 2006 e 12 settembre 2006); promulgato il 28 dicembre 2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale (di seguito BU) del 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario.

Il sistema elettorale regionale è regolato dalla legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9, che ricalca il sistema statale con limitate modifiche relative alla presentazione delle candidature. In realtà, il Consiglio regionale abruzzese aveva varato una nuova normativa elettorale nel 2004 con la legge regionale 13 dicembre, n. 42 *“Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1<sup>1</sup>, recante disposizioni in materia di elezioni regionali”*. Detta legge è stata impugnata dal Governo nel gennaio 2005 in quanto, prevedendo l'abolizione del listino presidenziale, si riteneva che, in assenza di statuto, andasse oltre i confini stabiliti dalla Consulta per l'esercizio della potestà legislativa regionale, non limitandosi ad incidere su semplici aspetti di dettaglio. Successivamente la legge 42 è stata abrogata dalla L.R. 9/2005; è stato salvato solo l'art. 1 relativo alle pari opportunità elettorali<sup>2</sup>, peraltro espressamente escluso dalle censure di incostituzionalità.

Nel febbraio 2005 il Governo ha rinunciato al ricorso<sup>3</sup>.

E' stata approvata anche la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 *“Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale”*, che prevede il divieto del doppio mandato per il Presidente e l'ineleggibilità a Presidente della Giunta o a consigliere regionale per i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province.

Della L.R. 1/2002 è rimasta in vigore la norma secondo cui spetta al Presidente della regione, e non al prefetto, non già l'indizione delle elezioni, ma solamente l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

Anche nel 2008 la regione Abruzzo ha lavorato per una nuova legge elettorale, vagliando proposte che, come quella presentata dal Presidente della Commissione Statuto, ha fatto molto discutere, sia per l'abolizione della lista bloccata, sia per la doppia preferenza di genere (uomo e donna).

---

<sup>1</sup> La LR 1/2002, a seguito di impugnativa del Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata parzialmente illegittima con sentenza n. 196/2003

<sup>2</sup> L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, art. 1, co. 1 *“In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 70% dei candidati”*.

<sup>3</sup> La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 5 del 9 gennaio 2006, ha dichiarato estinto il processo.

**L.R. 12 febbraio 2005, n. 9 (\*).**

**Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.**

(\*) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 12 febbraio 2005, n. 1, suppl. straord.

### **Art. 1**

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 42/2004 le parole "due terzi" sono sostituite dalle parole "settanta per cento"; dopo le parole "in ogni lista provinciale" sono inserite le parole "e regionale".

### **Art. 2**

1. La L.R. n. 42/2004 è abrogata con eccezione dell'art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.

2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

### **Art. 3**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 42 (\*).**

Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali (1).

-----  
(\* ) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2004, n. 39-bis.

(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**Art. 1**  
**Integrazioni all'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 1.**

1. Dopo l'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 1-bis*  
*Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:  
"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina"» (1).

[2. Dopo l'art. 1-bis della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 1-ter*  
*Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale -*  
*Dichiarazione di apparentamento.*

1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.»] (2).

[3. Dopo l'art. 1-ter della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 1-quater*  
*Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) della L. n. 108/1968.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3), della L. n. 108/1968; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5, della L. n. 108/1968 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della L. n. 108/1968 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 108/1968.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 108/1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.»] (3).

[4. Dopo l'art. 1-quater della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 1-quinquies  
Integrazioni all'art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"1-bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali"»] (4).

-----  
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9.

(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione del comma 1 del presente articolo, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione del comma 1 del presente articolo, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione del comma 1 del presente articolo, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**Art. 2**  
**Integrazioni all'art. 3 della L.R. 19 marzo 2002, n. 1.**

[1. Dopo l'art. 3 della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-bis*  
*Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:  
"5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;"».

2. Dopo l'art. 3-bis della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-ter*  
*Modifiche all'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4-bis;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 8, n. 5)."

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione."».

3. Dopo l'art. 3-ter della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-quater  
Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo l'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis  
Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate.».

4. Dopo l'art. 3-quater della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-quinquies  
Sostituzione dell'art. 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. L'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10-bis, comma 3;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10-bis, comma 2;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dai sorteggi."».

5. Dopo l'art. 3-quinquies della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-sexies  
Sostituzione dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 15  
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) Invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b);

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della L. 23 febbraio 1995, n. 43;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lett. e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.

8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;
- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."».

6. Dopo l'art. 3-sexies della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-septies  
Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo l'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis  
Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'art. 2, comma 1-bis.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."».

7. Dopo l'art. 3-septies della L.R. 19 marzo 2002, n. 1 è inserito il seguente:

*«Art. 3-octies  
Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

1. Dopo l'art. 15-bis della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 15-ter  
Proclamazione degli eletti.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."»] (1).

-----  
(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**Art. 3**  
**Sostituzione degli articoli 16 e 16-bis della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. L'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 16  
Surrogazioni.

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione dei seggi fatta dall'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15-bis.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito ai sensi dell'art. 15-ter, lo stesso è attribuito al primo dei non eletti della lista o coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto».

2. L'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis  
Supplenze.

1. In caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della L. n. 55/1990, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'art. 16»] (1).

-----  
(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**Art. 4**  
**Modelli delle schede.**

[1. Le schede sono fornite a cura della Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge] (1).

-----  
(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**Art. 5**  
**Disposizioni transitorie.**

[1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto e della legge elettorale regionale, per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo si applicano le

disposizioni della L.R. 19 marzo 2002, n. 1, di cui agli articoli 1, 2 e 3, commi 2, 6, 8 e 9, così come integrate dalla presente legge (1).

2. Alle elezioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, limitatamente agli articoli 5, 6, 7 e 8, per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Al comma 2 dell'art. 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 l'espressione "ad eccezione del capolista nella lista regionale" è riferita al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale] (2).

-----  
(1) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 7 gennaio 2005, n. 1.

(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

### **Art. 6** **Entrata in vigore.**

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo] (1).

-----  
(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, così come integrato e modificato dall'art. 1 della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del citato art. 2).

**L.R. 19 marzo 2002, n. 1 (\*).**

**Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali (1).**

(\*) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 marzo 2002, n. 5.

(1) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108, aggiornato con modifiche apportate dalla presente legge, la quale, ai sensi dell'art. 1, ha recepito le norme da essa modificate, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Abruzzo.

**Art. 1**

**Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

1. È recepita la legge 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni (1).

-----  
(1) Vedi anche l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

**Art. 1-bis**

**Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina" (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi così modificato dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9.

**Art. 1-ter**

**Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale -  
Dichiarazione di apparentamento.**

[1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

**Art. 1-quater**  
**Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.**

[1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2), della L. n. 108/1968.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3), della L. n. 108/1968; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5, della L. n. 108/1968 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della L. n. 108/1968 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 108/1968.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 108/1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

**Art. 1-quinquies**  
**Integrazioni all'art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:  
"1-bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali"] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo

della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

## **Art. 2**

### **Determinazione ed assegnazione seggi alle circolari (1).**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".

-----  
(1) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

## **Art. 3**

### **Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni.**

L'art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

"1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente (1).

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila (2).

7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'art. 2 sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni (3).

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione (4)" (5).

-----  
(1) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

(2) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

(3) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

(4) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3, L. 17 febbraio 1968, n. 108, le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7.

#### **Art. 3-bis**

#### **Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

"5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;"  
(1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

#### **Art. 3-ter**

#### **Modifiche all'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4-bis;

- c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8;
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 8, n. 5".

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione". (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

**Art. 3-quater**  
**Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Dopo l'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis  
Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate." (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

**Art. 3-quinquies**  
**Sostituzione dell'art. 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. L'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10-bis, comma 3;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10-bis, comma 2;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dai sorteggi." (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha

introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

### **Art. 3-sexies**

#### **Sostituzione dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 15**

**Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b);

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della L. 23 febbraio 1995, n. 43;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.

8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale." ] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

**Art. 3-septies**  
**Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Dopo l'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis  
Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'art. 2, comma 1-bis.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il

numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale." ] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha

introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

#### **Art. 3-octies**

#### **Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108.**

[1. Dopo l'art. 15-bis della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

#### **"Art. 15-ter Proclamazione degli eletti.**

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale." ] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 7, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

#### **Art. 4**

#### **Spese elettorali.**

[1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale"] (1).

-----  
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

#### **Art. 5**

#### **Urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione.

**L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 (\*).**

**Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.**

(\*). Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 gennaio 2005, n. 3.

**Art. 1**

**Elettorato attivo e passivo.**

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

**Art. 2**

**Cause di ineleggibilità.**

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:

- a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
- i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
- k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
- l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
- m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;
- n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,

collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

### **Art. 3**

#### **Cause di incompatibilità.**

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

- a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
- c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
- d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.

3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Giudice della Corte dei Conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento Europeo, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di altra Regione, nonché di Sindaco e di Assessore di Comuni di altre Regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli Assessori comunali nonché i Sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

#### **Art. 4**

##### **Cause di decadenza.**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal co. 4.

4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

#### **Art. 4-bis**

##### **Rimozione cause (1).**

1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

-----  
(1) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 28 novembre 2005, n. 35.

#### **Art. 5**

##### **Abrogazioni.**

1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: "Deroghe all'art. 4 della L. 23 aprile 1981, n. 154 recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale" è abrogata.

#### **Art. 6**

##### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## CALABRIA

E' stata la prima regione ad approvare la propria carta statutaria in doppia lettura, ai sensi del novellato art. 123 Cost., con due deliberazioni nel maggio e nel luglio 2003. Ma il testo non è potuto entrare in vigore, in quanto è stato parzialmente cassato con sentenza n. 2/2004 della Corte Costituzionale.

E' stato necessario, pertanto, adeguare il testo alle indicazioni della Corte e il nuovo statuto è stato approvato in prima lettura il 6 maggio 2004 e in seconda lettura il 6 luglio 2004; promulgato e pubblicato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Suppl. Straord. n. 6 al BU n. 19 del 16 ottobre 2004).

Lo Statuto ha previsto che il Consiglio sia composto di 50 membri (10 in più di prima); suffragio universale e diretto per l'elezione del Presidente della regione.

Con legge regionale 20 aprile 2005, n. 11 (Suppl. Straord. n. 4 al BU n. 7 del 16 aprile 2005) titolata "*Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: «Statuto della Regione Calabria»*", è stato inserito il comma 5-bis all'articolo 59 (*Norme transitorie e finali*) dello statuto; la modifica prevede il correttivo eventuale del numero dei seggi assegnati al Consiglio, permettendo che tale numero possa essere aumentato ai sensi dell'articolo 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il sistema di elezione, come previsto dall'art. 38 dello Statuto, è regolato dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*" (B.U. 9 febbraio 2005, Suppl. Straord. n. 7 al B.U. 1 febbraio 2005, n. 2), che è redatta in un unico articolo, da cui si evince chiaramente la volontà di non apportare modifiche sostanziali alla normativa statale vigente in materia; a parte la previsione, espressa nel comma 2, relativa ai seggi aggiuntivi, è da evidenziare, al comma 3, la previsione di una soglia di sbarramento diversa da quella precedente. Mentre, infatti, la norma statale<sup>1</sup> stabilisce che non partecipano all'assegnazione dei seggi le liste provinciali che non abbiano raggiunto il 3%, salvo che siano collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5%, la scelta calabrese si è attestata su una soglia del 4%, non rilevando in nessun modo la percentuale ottenuta dalla lista regionale collegata.

Il comma 7 stabilisce che, per quanto non previsto da queste disposizioni, trova applicazione la normativa statale.

---

<sup>1</sup> Legge 23 febbraio 1995, n. 43, art. 7

**L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (\*).**

**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(\*) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 febbraio 2005, Suppl. Straord. n. 7 al B.U. 1° febbraio 2005, n. 2.

### **Articolo unico**

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano.
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## LAZIO

La regione Lazio ha approvato il nuovo statuto con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 31 del 10 novembre 2004). Non è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale, né avanzata proposta di referendum nei termini di legge.

La scelta fatta dal legislatore laziale è quella del suffragio universale e diretto per l'elezione del Consiglio e per il Presidente della regione; le due elezioni sono contestuali e il Presidente fa parte del Consiglio. Viene aumentato il numero dei consiglieri, dai precedenti 60 a 70; la Giunta risulta composta da un numero di assessori (che possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere) non superiore a sedici unità e, di questi, non più di 11 possono appartenere allo stesso sesso.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, la disciplina è contenuta nella legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 2, *“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di eleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”* (Suppl. Ord. n. 9 al BU n. 2 del 20 gennaio 2005).

La legge in questione non introduce una riforma organica della materia; salvo qualche specificazione su temi circoscritti, utilizza la tecnica legislativa della *“novellatio”*, recependo le norme statali vigenti e intervenendo qua e là con modifiche e integrazioni.

Viene ribadito l'incremento del numero dei consiglieri (il candidato presidente arrivato secondo, diviene di diritto membro del Consiglio) e viene mantenuto il listino (la squadra del Presidente), composto da 14 seggi, di cui un residente in ciascuna provincia e una composizione paritaria tra i sessi (50%), a pena di inammissibilità.

Il rispetto delle *“quote rosa”* è imposto anche a livello di stesura delle liste dei candidati<sup>1</sup>, ma la sanzione per l'eventuale mancato rispetto è, non già l'inammissibilità, ma una sanzione economica<sup>2</sup>.

E' rimessa al Presidente della regione la determinazione del numero dei seggi e l'assegnazione di essi alle circoscrizioni, nonché l'indizione delle elezioni.

Dei 70 consiglieri<sup>3</sup>, 56 vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

Nel caso in cui il gruppo/i di liste provinciali, collegati alla lista regionale vincente, abbiano raggiunto almeno il 50% dei seggi assegnati al Consiglio,

---

<sup>1</sup> “Nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, co.3 della legge elettorale)

<sup>2</sup> Restituzione del rimborso elettorale alla Giunta regionale, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. L'ammontare della somma è stabilito con decreto presidenziale.

<sup>3</sup> In realtà il numero totale dei consiglieri è 71, in quanto, come recita l'art. 3 della LR 2/2005...”Oltre al Presidente della regione, il consiglio regionale è composto da 70 membri.....”

vengono proclamati eletti i primi candidati del listino fino alla concorrenza del 10% dei seggi del Consiglio (cioè 7 consiglieri, la metà del listino); i restanti seggi sono ripartiti tra gli altri gruppi di liste. Nel caso, invece, non venga raggiunta, dalle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente, la percentuale del 50% dei seggi del Consiglio, viene assegnata tutta la quota di seggi del listino.

All'articolo 7 viene introdotta l'ineleggibilità, alla carica di Presidente della regione e a consigliere regionale, per i Presidenti delle province e per i sindaci dei comuni capoluogo.

Soltanto per le elezioni regionali del 2005<sup>4</sup>, la legge elettorale prevede un *favor* nelle formalità documentali per le candidature: "...le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio...all'entrata in vigore della legge...sono esonerati dalla sottoscrizione degli elettori"; lo stesso vale per i partiti già rappresentati a livello europeo, con proprio contrassegno, che abbiano ottenuto almeno due seggi, di cui uno nella Circostrizione Italia Centrale.

Per ciascun candidato viene, infine, incrementato il limite di spesa per la campagna elettorale.<sup>5</sup>

## **UN NUOVO SISTEMA ELETTORALE PER IL 2010?**

Verso la fine del 2008, dopo aver concluso l'esame del nuovo regolamento consiliare, la Commissione affari costituzionali e statutarie del Consiglio regionale, ha iniziato lo studio per la riforma del sistema elettorale in vista delle consultazioni della primavera 2010. Le ipotesi avanzate e i ragionamenti azzardati sono numerosissimi, ma sempre razionalizzati sui due "modelli" del proporzionale e del maggioritario, con probabili correttivi.

Per semplificare, ma cercando di fornire comunque un quadro preciso di come si sta muovendo la regione, nelle righe che seguono si cercherà di toccare, il più sinteticamente possibile, i punti salienti del dibattito in Commissione.

Una prima ipotesi ha riguardato l'abrogazione del listino. In questo modo la distribuzione dei seggi avviene tra le cinque circoscrizioni, nelle quali concorrono le liste (con il voto di preferenza), mantenendo anche il premio di maggioranza, per garantire una certa stabilità governativa al vincitore. Il sistema ricalcherebbe da vicino quello utilizzato per l'elezione dei consigli comunali, senza il turno di ballottaggio.

Il meccanismo delineato garantirebbe, da un lato, il rispetto del principio di rappresentanza di tutte le province, ma non potrebbe rispettare in modo automatico il principio della parità di accesso alle cariche elettive, garantito invece, attualmente, da un listino regionale che, stando alla lettera dello statuto, deve essere composto da entrambi i sessi nella misura del 50%.

---

<sup>4</sup> In deroga alla L. 108/68, art. 9

<sup>5</sup> Da 31.000 a 50.000 euro.

Altro aspetto rilevante, che è opportuno fare emergere dall'applicazione di un simile sistema, è il rispetto dell'«uguaglianza del voto» in ogni circoscrizione., dal momento che il rapporto tra seggi e numero di elettori è diverso in ogni provincia (costo del seggio in termini di voti).

Per evitare una sicura frammentazione politica, questo meccanismo potrebbe necessitare di una correzione, come una soglia artificiale di sbarramento, per escludere, dalla ripartizione dei seggi, quelle liste che non abbiano superato la soglia in questione (il 4 o il 5% dei voti validi). La regione Lazio, inoltre, nella riforma del regolamento consiliare, vieterà, dalla prossima legislatura, i monogruppi.

Una seconda ipotesi legislativa riguarda il sistema elettorale maggioritario, che però, non assicura la rappresentanza delle minoranze. Ma basterebbe evitare un sistema integralmente maggioritario e prevedere, invece, l'elezione, nei collegi uninominali in cui viene diviso il territorio regionale, di una parte dei consiglieri laziali. Più precisamente, nei collegi si eleggerebbero 43 seggi (pari a quelli che oggi costituiscono la maggioranza su cui conta il Presidente), mentre i restanti 26, andrebbero a formare una sorta di serbatoio, usato di volta in volta come premio di maggioranza o di minoranza. Si è approfondito anche il profilo della fattibilità demografica di questa ipotesi. Muovendo dai vecchi collegi previsti per la Camera dei Deputati<sup>6</sup>, si ha una suddivisione del territorio ai fini elettorali già sperimentata ed accettata dalle forze politiche.

I seggi non assegnati col maggioritario nei collegi uninominali, una volta identificato il Presidente vincitore, saranno attribuiti con varie modalità, talvolta alla maggioranza, talvolta alla minoranza e talvolta equiripartiti, a seconda del risultato scaturito dal voto nei collegi. Bisognerà, cioè, di volta in volta, verificare se il Presidente risultato eletto abbia conquistato già una sostanziale maggioranza o meno e, a seconda dei casi, il premio verrà dato, in tutto o in parte, alla coalizione vincente o alla minoranza.

Analizzando le conseguenze del sistema maggioritario, è da rilevare come esso accentui il legame territoriale del candidato con il proprio collegio, da un lato e come dall'altro, abbatta i costi della candidatura, dal momento che la campagna elettorale, svolgendosi su un bacino territoriale notevolmente più ridotto, sarebbe molto meno costosa. In vista dell'introduzione di un sistema maggioritario, sarebbe anche necessario mantenere le norme attualmente in vigore sulla incompatibilità (ad oggi è cumulabile la carica di assessore con quella di consigliere), perché introdurre l'incompatibilità tra le due cariche, vorrebbe dire surrogare un consigliere eletto nel collegio uninominale (in quanto divenuto assessore, sarebbe costretto a dimettersi), con un meccanismo costruito ad hoc, per evitare le elezioni suppletive di collegio.

---

<sup>6</sup> In totale per il Lazio erano 43, dei quali 32 nella circoscrizione Lazio 1 (Roma e provincia) e 11 nel Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina).

**L.R. 13 gennaio 2005, n. 2 (1).**

**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, S.O. n. 9.

#### **Art. 1**

Recepimento.

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

#### **Art. 2**

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.
3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della L. n. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la

determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

### **Art. 3**

Numero dei consiglieri regionali.

1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella L. n. 43/1995.

2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

### **Art. 4**

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."

### **Art. 5**

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi."

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione."

#### **Art. 6**

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.

1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)."

2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;"

#### **Art. 7**

Cause di ineleggibilità.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 8**

Liste e candidature.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L. n. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno

composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente.

"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature."

#### **Art. 9**

Spese per la campagna elettorale.

1. Al comma 1, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".

2. Al comma 3, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".

#### **Art. 10**

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## LIGURIA

Lo statuto ligure (I° lettura il 27 luglio 2004) è stato approvato in seconda lettura il 28 settembre 2004 e pubblicato per notizia il 6 ottobre. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004, è stato impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.

Gli articoli impugnati riguardavano, in primo luogo, il sistema di elezione, in quanto la norma statutaria vincolava la futura legge elettorale (tuttora mancante) all'obbligo di assicurare "la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali, proporzionalmente alla popolazione residente...".

Tale disposizione, secondo il ricorrente, attiene al sistema di elezione che, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, è demandato alla disciplina della legge regionale, nel quadro unitario dato dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. L'introduzione, nello statuto, di disposizioni in materia elettorale viola, pertanto, la riserva di legge regionale e costituisce una forte limitazione dei poteri del Consiglio, oltre a determinare un irrigidimento della fonte, contrario alla volontà del legislatore costituzionale. E risulta, altresì, eccedere la competenza regionale, in relazione all'articolo 123, comma 1, Cost. che fissa rigidamente i contenuti e i limiti dello statuto stesso. La Corte, sul punto, si è pronunciata con la sentenza n. 2 del 2004, a seguito dell'impugnativa dello statuto della regione Calabria.

Inoltre si obiettava che alcune disposizioni (art. 39) prevedessero un'ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un "numerus clausus". Per questo motivo si devono considerare incostituzionali tutte le ipotesi ulteriormente previste per contrasto con l'art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo statuto deve essere "in armonia" con la Costituzione, nonché con l'art. 126, c. 3, che prevede espressamente i casi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent". A seguito del ricorso, l'Assemblea regionale ha deciso di uniformarsi ai rilievi governativi e ha proceduto rivotando tutti gli articoli.

Il nuovo testo riformato (in prima lettura il 23 novembre 2004, confermato in seconda lettura il 28 gennaio 2005 e pubblicato per notizia sul BU del 2 febbraio), trascorsi i tempi per le impugnative, è stato approvato con legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (BU n. 4 del 4 maggio 2005).

Il Presidente e i consiglieri sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto; il numero dei membri dell'assemblea è aumentato, dai precedenti 40 a 50. Il numero degli assessori (nominati dal Presidente, anche tra cittadini dotati dei prescritti requisiti di legge) non possono essere in numero superiore a 12.

E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri per approvare la legge elettorale.

Al Presidente della Giunta spetta l'indizione delle elezioni.

Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la Commissione consiliare competente ha licenziato un progetto di legge elettorale nel settembre 2004, che però non ha concluso l'iter di approvazione.

## MARCHE

Lo statuto della regione Marche è stato approvato in seconda lettura conforme il 4 dicembre 2004 (la prima lettura è del 4 ottobre) e pubblicato per notizia sul BU del 6 dicembre. Esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2004, è stato ritenuto legittimo in tutte le sue parti. Trascorsi i tre mesi, previsti dalla Costituzione, per eventuali richieste di referendum o impugnative, è stato promulgato e approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (BU 15 marzo 2005, edizione speciale n. 1).

Nel gennaio 2008, con legge statutaria 22 gennaio, n. 2 “*Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Marche -*”, pubblicata nel BU n. 10 del 31 gennaio 2008, si è proceduto ad una modifica, prettamente formale, della carta costituzionale, sostituendo l’espressione Consiglio con “Consiglio - Assemblea legislativa”.

Ai sensi del nuovo statuto il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Presidente della Giunta. I membri del Consiglio, dai precedenti 40 sono passati a 42. Il Presidente della Giunta nomina gli assessori (tra cui un vicepresidente), scegliendoli anche tra cittadini in possesso dei requisiti prescritti ex legge, in numero non superiore a dieci e può, previa comunicazione in Consiglio e successivo dibattito, sostituirli.

E’ prevista la sfiducia, sia nei confronti di singoli assessori, da parte del Consiglio, con mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti, sia nei confronti del Presidente della Giunta. Le conseguenze dell’approvazione di tale mozione, così come l’impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del Presidente e dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, sono lo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio regionale delle Marche ha varato la legge per la disciplina del sistema elettorale regionale nel dicembre 2004. La legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “*Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*” è stata però impugnata dal Governo, insieme a quella della regione Abruzzo e per motivazioni simili, attinenti ai limitati poteri legislativi in materia elettorale delle regioni, in assenza dell’approvazione del nuovo statuto.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196/2003, aveva ribadito che il sistema elettorale è ormai demandato alla potestà legislativa delle regioni, ma, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti, che hanno il compito di definire la forma di governo, gli spazi di manovra del legislatore regionale sono necessariamente esigui, potendo, nel rispetto dell’art. 5 L. cost. 1/99, modificare solo aspetti di dettaglio e norme procedurali. Nulla vieta però di recepire la normativa statale vigente.

Recepiti gli insegnamenti della Corte, la regione ha approvato la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 (BU n. 12 del 2 febbraio 2005) “*Norme relative alle elezioni regionali 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 ‘Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta’ -*”.

In questo modo, le disposizioni di cui alla LR 27/2004, non sono state applicate alle elezioni regionali del 2005, in cui si è votato con la vigente normativa statale, ma la loro entrata in vigore è stata subordinata all'approvazione dello statuto (avvenuta poi nel marzo 2005), salvo che per talune disposizioni introdotte dalla legge di modifica, ossia l'indizione, da parte del Presidente della Giunta, dei comizi con l'indicazione del numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni e il numero delle sottoscrizioni delle candidature. Si prevede, inoltre, a pena di inammissibilità, la rappresentanza di entrambi i sessi in ogni lista provinciale e regionale.

Sarà pertanto nelle prossime consultazioni della primavera 2010, che le nuove disposizioni di cui alla LR 272004, potranno trovare applicazione.

Anche nella regione Marche si è optato per il sistema di elezione del Consiglio a suffragio universale e diretto, contestuale all'elezione del Presidente della Giunta. Viene aumentato, come detto, il numero dei consiglieri da 40 a 42 e passano da 4 a 5 le circoscrizioni provinciali, a seguito della costituzione della nuova provincia di Fermo.

Con riferimento alle presentazione delle liste, la legge prevede che le coalizioni siano formate da almeno un gruppo di liste che sia stato presentato, con lo stesso simbolo, in almeno tre circoscrizioni. Sempre tre il numero massimo di circoscrizioni in cui è consentito presentare la propria candidatura.

La scheda è unica e l'elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza. Tracciando un segno sul contrassegno di lista, il voto si intende validamente espresso anche per il candidato Presidente collegato alla lista provinciale. Votando solo per il Presidente (contrassegnando il suo nome e/o simbolo), senza alcun voto per le liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il Presidente è collegato. In questo sistema, non è ammesso il voto disgiunto, previsto invece dalla L. 43/95, art. 2.

Le soglie di sbarramento sono regolate dall'art. 18. Le coalizioni che non hanno raggiunto almeno il 5%, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, a meno che non siano composte da almeno un gruppo di liste che ha conseguito più del tre per cento del totale dei voti validi.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi, le operazioni degli uffici competenti sono dettagliatamente descritte nell'art. 19.

In primis, viene identificata la coalizione vincente, ossia quella che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale<sup>1</sup>. Applicando il metodo d'Hondt alle cifre elettorali regionali di ogni coalizione, si determina quanti seggi spettino a ciascuna coalizione.

Alla coalizione vincente sono assegnati, comunque, 25 seggi, anche se tale quota non venisse raggiunta o superata con il procedimento dei quozienti più alti. Successivamente si procede a ripartire i restanti seggi tra le altre coalizioni, con le medesime modalità.

---

<sup>1</sup> La cifra elettorale regionale di coalizione è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che compongono la coalizione.

Il passo successivo è di individuare, per ogni coalizione, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste collegate; per fare questo si calcola il quoziente elettorale di coalizione (QECoal), dato dalla divisione, per ciascuna coalizione, tra la somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste collegate e il numero di seggi spettanti alla coalizione, precedentemente individuato, aumentato di un'unità. Dividendo poi, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il QECoal, si assegnano, ad ogni lista provinciale, il numero dei seggi corrispondente alla parte intera del quoziente. I seggi che non sono attribuiti a quoziente intero, sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta.

L'attenzione viene ora spostata sulle circoscrizioni e, per ognuna di esse, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale<sup>2</sup> di ogni lista ammessa al riparto, per il quoziente elettorale circoscrizionale (QEC)<sup>3</sup>, sono assegnati ad ogni lista provinciale, il numero dei seggi corrispondenti alla parte intera del risultato della divisione. Per l'attribuzione dei seggi residui, si calcola la cifra elettorale residuale percentuale<sup>4</sup> di ciascuna lista provinciale.

A questo punto si verifica se i seggi, assegnati ad ogni lista con la prima assegnazione, coincidano con l'assegnazione fatta a livello circoscrizionale e, in caso negativo, l'Ufficio centrale regionale, procede ai correttivi di specie, sottraendo gli eventuali seggi eccedenti, a partire da quelle liste provinciali che hanno avuto più seggi<sup>5</sup>, seguendo un ordine decrescente. In questo modo vengono recuperati dei seggi che vengono così assegnati: si dispongono in una graduatoria decrescente le cifre elettorali residuali percentuali, prima calcolate e si ripartiscono i seggi residui, in corrispondenza delle maggiori cifre percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino al raggiungimento, per ogni gruppo di liste, del numero di seggi assegnato con il primo riparto. Se rimanessero ancora seggi residui da ripartire, si prosegue attribuendoli, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste del gruppo con il maggior numero di voti validi in cifra assoluta, seguendo la graduatoria decrescente dei numerosi voti validi riportati dalle altre liste del gruppo.

Deve però essere garantito il seggio spettante, di diritto, al candidato Presidente arrivato secondo, riservando, a tale scopo, l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate alla sua coalizione.

Si procede quindi, ad opera dell'Ufficio centrale regionale, alle proclamazioni, sia del candidato Presidente arrivato secondo, sia dei consiglieri spettanti ad ogni lista.

In caso di seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, subentra il primo escluso della stessa lista e circoscrizione. Qualora la detta lista nella circoscrizione abbia esaurito i

---

<sup>2</sup> La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (LR. 27/2004, art. 19, comma 3, lett. a)

<sup>3</sup> Il QEC è rappresentato dalla parte intera del quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi conseguiti dalle liste nella circoscrizione, per il numero dei seggi ad essa assegnati, aumentato di un'unità.

<sup>4</sup> La cifra elett. residuale percentuale è calcolata moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista, precedentemente ottenuti e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione.

<sup>5</sup> A parità di seggi, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti inferiori in cifra assoluta.

candidati, si passa, secondo la graduatoria delle cifre elettorali residuali percentuali, al primo escluso, di una lista dello stesso gruppo, in altra circoscrizione.

Nel caso si rendesse necessario sostituire il consigliere candidato Presidente arrivato secondo, il seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbe avuto titolo (LR 27/2004, art. 19, comma 6, lett. b e comma 3, lett. c).

Le norme finali e transitorie della legge regionale, attengono alle spese relative alle elezioni (si applicano le disposizioni statali vigenti in materia, ossia la L. 108/68 e successive modificazioni) e ribadiscono che le disposizioni della presente legge si applicheranno a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto e, quindi, per la prima volta, nel 2010.

**L.R. 1 febbraio 2005, n. 5 (\*).**

**Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".**

(\*) Pubblicata nel B.U. Marche 2 febbraio 2005, n. 12.

#### **Art. 1**

##### **Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 27/2004.**

1. L'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Norme finali.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.

2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge."

#### **Art. 2**

##### **Norme transitorie per le elezioni regionali del 2005.**

1. Le elezioni regionali dell'anno 2005 restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione statale vigente e dalle seguenti:

a) le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino;

b) le liste provinciali sono presentate:

1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali fino a 250.000 abitanti;

2) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 250.000 abitanti;

c) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.

#### **Art. 3**

##### **Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. 16 dicembre 2004, n. 27 (\*).**

**Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.**

(\*) Pubblicata nel B.U. Marche 18 dicembre 2004, n. 135.

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2**

Elettorato attivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

#### **Art. 3**

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme sull'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Quarantadue seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

#### **Art. 5**

Durata in carica.

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

#### **Art. 6**

Circoscrizioni elettorali.

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei quarantadue seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## **TITOLO II**

### **Procedimento elettorale**

#### **Art. 7**

Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **Art. 8**

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968.

#### **Art. 9**

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'invalidità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 10**

### Presentazione delle liste di candidati.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un

comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

## **Art. 11**

Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione sottoscritta

dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

## **Art. 12**

Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 13**

Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 14**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
  - b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
  - c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
  - d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

#### **Art. 15**

Norme speciali per gli elettori.

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

#### **Art. 16**

Scheda elettorale e modalità di votazione.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

#### **Art. 17**

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

#### **Art. 18**

Clausola di sbarramento.

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

#### **Art. 19**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);

c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;

e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);

f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati venticinque seggi, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente; si procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ammesse;

h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono

sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

## **Art. 20**

### **Surrogazioni.**

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione siano esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).

#### **Art. 21**

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

### **TITOLO III**

#### **Convalida e contenzioso**

#### **Art. 22**

Convalida degli eletti.

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### **Art. 23**

Ricorsi.

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 108/1968.

## TITOLO IV

### Norme finali e transitorie

#### Art. 24

Spese.

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

#### Art. 25

Norme finali.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge (\*).

-----  
(\* ) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 5. Il testo originario era così formulato:

«Art. 25. Norme transitorie e finali.

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) il termine indicato all'articolo 7, comma 2, può essere ridotto da sessanta fino a cinquanta giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), può essere ridotto da quarantacinque fino a trentacinque giorni.

2. Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della presente legge

3. Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.

4. Fino alla data indicata al comma 3, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente e le seguenti:

- a) i seggi del Consiglio regionale sono complessivamente quarantatre;
- b) le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra la seconda domenica antecedente, e la sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;
- c) le liste provinciali sono presentate:
  - 1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
  - 2) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti;
- d) il calcolo del quinto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995, è effettuato con arrotondamento per difetto;
- e) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena d'iammissibilità, candidati di entrambi i generi.»

#### Art. 26

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

## Esemplificazione grafica della parte esterna

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
della REGIONE MARCHE**

-----  
(data della votazione)

**CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE**

di -----  
(denominazione della Provincia)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE

-----

SOLO  
DELLA  
TABELLA

## Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center;">----- Voto di preferenza</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto;"></div>

## Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

## PIEMONTE

La regione Piemonte ha approvato lo Statuto con la prima delibera il 6 agosto 2004 e in seconda lettura il 19 novembre 2004. Il 25 novembre viene pubblicato per notizia, ai fini dei termini per le impugnative governative o per la richiesta di referendum popolare. La nuova carta costituzionale piemontese non è stata impugnata ed è entrata in vigore con legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (BU n. 9 del 7 marzo 2005).

Tra tutte le regioni che, sulla spinta della riforma del titolo V della Costituzione, hanno approvato un nuovo statuto, il Piemonte è stata l'unica a non aver aumentato il numero dei consiglieri che, pertanto, rimane fermo a sessanta.

Il sistema di elezione per il Consiglio è il suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Presidente della Giunta, che fa parte del Consiglio stesso.

Gli assessori sono nominati, in numero non superiore a quattordici, dal Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, anche scelti tra cittadini, in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a consigliere.

Il Presidente della Giunta indice le elezioni e i referendum previsti dallo Statuto.

E' prevista la sfiducia nei confronti del Presidente, mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti che, se approvata (così come la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie), comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.

Nello statuto è enunciato chiaramente il principio di sussidiarietà (costituzionalizzato con la riforma del 2001), per cui è attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche, che si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative ed amministrative.

Per quanto riguarda la riforma del sistema elettorale, lo statuto richiede una maggioranza rafforzata (tre quinti dei consiglieri) per l'approvazione della legge elettorale regionale; sono stati presentati vari progetti di legge<sup>1</sup>, ma nessuno ha concluso l'iter di approvazione.

Rimane in vigore, pertanto, il sistema statale.

---

<sup>1</sup> PDL n. 547 (presentato il 10/07/2003);  
PDL n. 581 (presentato il 16/10/2003);  
PDL n. 654 (presentato il 12/07/2004)

## PUGLIA

Lo statuto della regione Puglia venne approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 78 (pubblicata sul B.U. n. 57 del 12 maggio 2004).

Le norme statutarie, relativamente alle forme del governo regionale, prevedono che il Presidente (art. 41 dello statuto) sia eletto a suffragio universale diretto, contestualmente al Consiglio, da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni pugliesi, e sia componente dello stesso.

Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i membri della Giunta <sup>1</sup> che possono essere anche cittadini in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo.

Il Consiglio regionale, composto da 70 membri, può, con mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale (art. 22 c. 3 statuto), provocare le dimissioni del Presidente, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio stesso; parimenti, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.

La legge elettorale regionale, come previsto statutariamente, determina il sistema di elezione ed i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri.

La legge elettorale "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" (B.U. n. 17 del 31 gennaio 2005) è in vigore dal 31 gennaio 2005.

L'art. 1, al comma 2, dispone che tale legge recepisce i contenuti della vigente normativa statale <sup>2</sup> modificandone e sostituendone alcune previsioni con la tecnica della c.d. "novellazione".

Dei 70 membri componenti il Consiglio, cinquantasei sono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto.

In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici, presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma, sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 <sup>3</sup>, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito.

L'art. 4 della legge, modificando la recepita legge statale 108/1968, prevede che la determinazione dei seggi del Consiglio e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sia effettuata con decreto del Presidente della regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale

---

<sup>1</sup> In numero non superiore ad un quinto dei consiglieri regionali

<sup>2</sup> L. 108/1969 - L. 43/1995

<sup>3</sup> "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici" (G. U. 4 giugno 1999, n. 129)

alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Appare peraltro singolare la disposizione relativa alla “determinazione dei seggi del Consiglio” in quanto tale numero è individuato a priori nell’articolo 24 dello statuto regionale.

L’articolo 5, abrogando<sup>4</sup> il secondo ed il quarto comma della recepita legge statale 108/1968, rispettivamente delibera la non osservanza della norma relativa alla piena funzionalità del Consiglio fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, nonché la competenza all’indizione delle elezioni attribuita al Presidente della regione anziché al Prefetto.

L’articolo 6 dispone siano ineleggibili alla carica di presidente ovvero consigliere, i sindaci ed i presidenti di provincia della regione; tali cause di ineleggibilità, peraltro, si convertono in cause di incompatibilità al comma due qualora gli interessati cessino dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La possibilità del voto disgiunto ed una serie di indicazioni analitiche sulle modalità di espressione e di attribuzione del voto nella fase di scrutinio, sono descritte nel corpo dell’art. 7 della legge.

La formula elettorale vera e propria, trattata nell’articolo 9 della legge, è descritta, qui di seguito, nei suoi termini e modalità essenziali.

La lista regionale<sup>5</sup> (c.d. listino), che comprende i tredici seggi non ancora assegnati, successivamente all’attribuzione, su base provinciale, di tutti i seggi da parte dell’Ufficio Centrale regionale, è composta attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale; i seggi in questione sono distribuiti, secondo precise modalità, ai candidati delle liste provinciali collegate con il Presidente eletto e che abbiano ottenuto almeno un seggio dei 56 in palio nella prima fase.

La formula prevede che l’Ufficio centrale regionale calcoli un quoziente, dividendo la somma delle cifre elettorali, conseguite della liste provinciali “vincitrici”, per tredici<sup>6</sup>; successivamente divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di dette liste per il quoziente ottenuto: il risultato, considerata la sola parte intera, rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimanessero ancora da distribuire saranno assegnati ai gruppi per i quali le suddette divisioni avessero dato i maggiori resti e, in caso di parità, ai gruppi con le cifre elettorali maggiori.

I seggi così attribuiti saranno “restituiti” alle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Con tecnica legislativa quantomeno singolare

<sup>5</sup> Prevista dall’art. 1 c. 3 della legge n. 43/1995 – art. 15 L. 108/1968

<sup>6</sup> Nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente

<sup>7</sup> Art 15, commi 10-11 della L. 108/1968

Un'ulteriore divergenza fra la legge statale e quella regionale compare nell'articolo 7, riguarda le liste provinciali ed attiene alla soglia di sbarramento per partecipare all'assegnazione dei seggi .

La norma, differenziando fra le elezioni che si sarebbero tenute nel corso dell'anno, successivamente alla delibera legislativa (anno 2005 e quelle future, dalla IX legislatura in poi), prevedeva una soglia di sbarramento del 5% dei voti validi, nell'intera regione, per la lista concorrente da sola ed una soglia anche minore per la lista collegata ad altre, purchè la coalizione stessa avesse raggiunto, nell'intera regione, almeno il 5% dei voti validi.

Peraltro, nelle prossime elezioni regionali (anno 2010, salva l'ipotesi di una fine anomala della legislatura), entrerà in vigore una soglia di sbarramento che sarà al 4% per i gruppi di liste che concorreranno da sole, mentre per le coalizioni di liste dovrà applicarsi una doppia soglia di sbarramento: del 5% per la coalizione nel suo insieme, del 4 % per le singole liste, che la partecipano, per poter concorrere all'assegnazione dei seggi.

**L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 (\*).**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.**

(\*). Pubblicata nel B.U. Puglia 31 gennaio 2005, n. 17.

**Art. 1**

Recepimento.

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

**Art. 2**

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta

ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

### **Art. 3**

Numero dei Consiglieri regionali.

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma (1).

-----  
(1) Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma.

### **Art. 4**

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei."

#### **Art. 5**

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi."

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione."

#### **Art. 6**

Cause di ineleggibilità.

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 7**

Scheda elettorale.

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.
6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

## **Art. 8**

### Liste e candidature.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale

pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

#### **Art. 9**

Lista regionale.

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.
4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.
6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

#### **Art. 10**

Modifiche alla legge n. 108 del 1968.

1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";
  - b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";
  - c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

j) il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente";

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".

## **Art. 11**

Modifiche alla legge n. 43 del 1995.

1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";

b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;

d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;

e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";

g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;

i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";

k) l'articolo 8 è eliminato.

## **Art. 12**

Norme di prima attuazione.

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

## **Appendice 1**

**L. 17 febbraio 1968, n. 108 (\*)**

### **Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale**

-----  
(\* ) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dai successivi articoli della citata L.R. n. 2/2005.

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province istituite dalla legge della Repubblica (1).

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.

-----  
(1) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

#### **Articolo 2**

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

Il Consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;  
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;  
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;  
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;  
e di 30 membri nelle altre Regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei (1).

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

-----  
(1) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 4, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.»

### **Articolo 3**

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi (1).

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione (2).

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

---

(1) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.».

(2) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.».

## **TITOLO II**

### **Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità**

#### **Articolo 4**

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione (1).

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] (2).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(2) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

#### **Articolo 5**

Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

- 5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione (1);
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

- a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
- c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai punti 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] (2).

-----  
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(2) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

## **Articolo 6**

Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro Consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione] (1).

-----  
(1) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

## **Articolo 7**

Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] (1).

-----  
(1) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

### **TITOLO III**

#### **Procedimento elettorale**

##### **Articolo 8**

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

##### **Articolo 9**

Liste di candidati (1).

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (2); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (3).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (4).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (5).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque (26).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (7);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato (8);

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e

cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproductenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproductenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature (9).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

-----  
(1) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi anche, per quanto riguarda la Regione Puglia, l'art. 8, comma 1, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271. In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi anche, per quanto riguarda la Regione Puglia, l'art. 12, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(6) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.».

(7) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(8) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(9) Il presente numero, già sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130, è stato poi nuovamente così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 8, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproductenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproductenti immagini o soggetti religiosi.».

## **Articolo 10**

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (1);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

-----  
(1) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **Articolo 11**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (1);
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (2);
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (3).

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

-----  
(1) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(3) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

## **Articolo 12**

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

## **Articolo 13**

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza (1).

-----  
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

#### **Articolo 14**

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

#### **Articolo 15**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (1). La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (2);
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui (3);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato

maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (4).

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascun candidato alla presidenza (5);

2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti (6);

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) (7). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione (8);

5) proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati (9). Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto siano pari o superiori al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente (10);

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (11);

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (12).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (13).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 (14). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (15).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

-----  
(1) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(2) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(3) Lettera così modificata dapprima dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2, e poi, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

- (5) Numero così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.
- (6) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera f), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;».
- (7) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.
- (8) Numero così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera h), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.
- (9) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera i), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.
- (10) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera j), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;».
- (11) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43 riportata nella successiva appendice 2. Vedi, anche, la L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (14) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera k), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.
- (15) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

## **Articolo 16**

### **Surrogazioni.**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui

al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto (1).

-----  
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

#### **Articolo 16-bis**

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

### **TITOLO IV**

#### **Convalida degli eletti e contenzioso**

##### **Articolo 17**

Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

##### **Articolo 18**

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la

procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione] (1).

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

## **Articolo 19**

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 20**

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento

delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

## **Articolo 21**

Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola

elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna Regione, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 22**

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

#### **Articolo 23**

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

#### **Articolo 24**

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

#### **Articolo 25**

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

## **Articolo 26**

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

## **Appendice 2**

**L. 23 febbraio 1995, n. 43 (\*)**

### **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

---

(\*) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.

#### **Articolo 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (1), e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dal precedente articolo 9 (2).
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. [Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3] (3).
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (4).
7. ... (5).
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (6), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dal candidato Presidente (7). [Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo] (8).
9. Più liste provinciali possono collegarsi al medesimo candidato Presidente (9). [In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate] (10).
10. ... (11).

11. [Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (12), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale] (13).

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (14), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

-----  
(1) Riportata nella precedente appendice 1.

(2) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. L'indicazione «precedente art. 9» inserita dalla suddetta lettera a) del comma 1 dell'art. 11, L.R. n. 2/2005 si riferisce all'art. 9 della suddetta legge.

(3) Comma eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(5) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(6) Riportata nella precedente appendice 1.

(7) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(8) Periodo eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(9) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(10) Periodo eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(11) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(12) Riportata nella precedente appendice 1.

(13) Comma eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(14) Riportata nella precedente appendice 1.

## **Articolo 2**

1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge (1).

-----  
(1) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

### **Articolo 3**

1. ... (1).
2. ... (2).
3. ... (3).

-----  
(1) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(2) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

(3) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata nella precedente appendice 1.

### **Articolo 4**

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... (1).

-----  
(1) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

## Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 (1) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. [Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910 (2)] (3). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento (4).

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato Presidente, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota (5). Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (6).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del Consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del Consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18

novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

-----  
(1) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000.

(2) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000.

(3) Periodo eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(4) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera h), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(5) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera i), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(6) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 (vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo).

## **Articolo 6**

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della Regione interessata (1).

-----  
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

## **Articolo 7**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche

se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi (1).

-----  
(1) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera j), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Articolo 7. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.».

## **Articolo 8**

[1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale] (1).

-----  
(1) Articolo eliminato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 11, comma 1, lettera k), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

## **Articolo 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## TOSCANA

Il nuovo statuto, approvato dal Consiglio regionale il 19 luglio 2004, in seconda lettura, fu impugnato dal governo il 2 agosto 2004; successivamente, passato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 372/2004) venne pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 12 dell'11 febbraio 2005 ed è vigente dal 12 febbraio 2005.

Secondo il nuovo statuto il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da 65 consiglieri (in precedenza erano 50). Ai sensi dell'articolo 35 i consiglieri nominati assessori vengono sospesi di diritto dalla carica e sostituiti con un supplente, come disposto dalla legge elettorale.

Il quadro normativo della regione Toscana in materia elettorale si basa su diverse leggi che qui di seguito verranno illustrate in ordine logico-funzionale.

- 1) L.R. 17 dicembre 2004, n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale” (B.U. Toscana 20/12/2004 n. 51, parte prima).

Questa legge disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, ovvero istituzionalizza le c.d. “**elezioni primarie**”.

Con questa legge i cittadini elettori possono decidere su uno degli snodi fondamentali della vita democratica, cioè sulla delicatissima fase di individuazione delle candidature da proporre al corpo elettorale. Per la prima volta si è costruito un sistema, seppur facoltativo, che consente, da un lato, una selezione rigorosa della classe dirigente, dall'altro la promozione di una forma di partecipazione popolare davvero utile ed efficace.

Sono previsti due tipi di primarie: primarie “aperte” a tutti gli elettori che votano alle elezioni regionali<sup>1</sup> e primarie “chiuse”, da svolgere mediante albi di elettori formati dallo stesso soggetto politico, sebbene, obbligatoriamente sempre, con cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Le elezioni primarie sono indette con decreto dal Presidente della regione e si svolgono in sezioni speciali, costituite in ogni comune mediante unificazione delle sezioni elettorali ordinarie<sup>2</sup>; l'elettore, per partecipare alle primarie promosse da una coalizione ovvero da un partito, si reca al seggio e, munito di tessera elettorale e documento di identità, chiede al presidente del seggio la scheda delle elezioni primarie a cui intende partecipare<sup>3</sup>; l'espressione del voto avviene

---

<sup>1</sup> Artt. 5-6 L.R. 25/2004

<sup>2</sup> cfr. art 9 L.R. n. 70/2004

<sup>3</sup> cfr. art. 10 L.R. n. 70/2004 commi 2 e 4

tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto relativamente alla carica in questione.

Sono possibili tre diversi tipi di primarie ed ogni soggetto politico deve indicare se intende ricorrere a quelle per la carica di Presidente, per la candidatura regionale ovvero per le liste circoscrizionali alla carica di consigliere<sup>4</sup>.

Completato lo scrutinio, i dati vengono trasmessi, da ciascun comune, alla regione che elabora delle graduatorie, in ordine decrescente, complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione e ciascun soggetto politico; successivamente le liste vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale regionale.

Al termine dello scrutinio elettorale vero e proprio, completate la fase dell'assegnazione dei seggi ai candidati presidente, ai candidati regionali e alle singole liste provinciali verranno proclamati i consiglieri eletti che, essendo stato abolito il voto di preferenza, saranno il candidato o i candidati secondo l'ordine di presentazione nelle liste provinciali, come espresso dalle elezioni primarie.

2) - L.R. 13 maggio 2004 n. 25 “ Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” (B.U. Toscana n. 19 del 20 maggio 2004, parte prima);

- L.R. 23 dicembre 2004 n. 74 “ Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004 n. 25 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale -”. (B.U. Toscana n. 53 del 29 dicembre 2004, parte prima).

Il quadro normativo relativo al “nuovo” modello elettorale si fonda sul combinato delle due leggi e, pur conservando alcuni caratteri della vecchia normativa statale<sup>5</sup>, come l'elezione diretta del Presidente, la previsione di un premio di maggioranza in presenza di certe condizioni, la ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste a livello di circoscrizioni provinciali, presenta, peraltro, alcune significative e considerevoli innovazioni che qui di seguito verranno illustrate.

La legge toscana assegna il potere di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni al presidente della Giunta, <sup>6</sup> diversamente da quanto previsto nella normativa statale che assegna tale potere al Prefetto.

Negli articoli da 8 a 14 della L.R. 25/2004 (da qui in avanti solo legge) è contenuta la disciplina della modalità di presentazione delle candidature e dell'espressione del voto.

E' introdotta, al posto del “ listino”, la figura del candidato regionale, una sorta di capolista della lista provinciale, distintamente indicato rispetto ai candidati provinciali elencati in ordine progressivo.

---

<sup>4</sup> E' possibile promuovere tale consultazione anche per uno solo dei possibili tipi di primarie

<sup>5</sup> L. n. 108/1968, L. 43/1995, L. Cost. 1/1999

<sup>6</sup> art. 4 L.R. 25/2004 ; art 1 L.R. 23/12/2004 n. 74

In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere.<sup>7</sup>

L'articolo 10 della legge della prevede che la candidatura per liste contrassegnate con lo stesso simbolo possa essere presentata al massimo in tre circoscrizioni provinciali; nelle candidature regionali, quando le liste indicano due candidati, ciascun genere deve essere necessariamente rappresentato.

Gli elettori, a mente dell'art. 14, possono esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente, anche se non collegato alla lista prescelta: viene quindi ribadita la possibilità del c.d. "voto disgiunto".

Gli articoli da 15 a 22 della legge sono dedicati alla formula elettorale: si tratta di una disciplina organica e originale che si discosta considerevolmente dalla normativa statale.

Innanzitutto viene precisato che è eletto Presidente il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.<sup>8</sup>

Completato lo scrutinio, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale<sup>9</sup> (per brevità, d'ora innanzi UCC), determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale e trasmette i dati all'Ufficio Centrale Regionale<sup>10</sup> (per brevità, d'ora innanzi UCR), che procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste individuando la cifra elettorale regionale (somma regionale dei voti validi ottenuti).

L'U.C.R., considerata la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, assegna i seggi attraverso le operazioni elettorali qui di seguito descritte.

Verifica, preliminarmente, il superamento della soglia di accesso ed ammette alla ripartizione dei seggi le liste che abbiano ottenuto:

- una cifra elettorale regionale pari almeno all'1,5 % dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti complessivi;
- una cifra elettorale regionale pari almeno al 4% dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente che abbiano ottenuto meno del 5% dei voti complessivi.

L'U.C.R., una volta proclamato il Presidente eletto, procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste: attribuisce un seggio a tutti i gruppi di liste che abbiano superato le soglie di accesso, mentre i restanti seggi vengono assegnati dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, 4, 5, ....sino alla concorrenza dei seggi ancora da attribuire<sup>11</sup>.

Tali seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono, nell'ordine, i quozienti più alti ottenuti dalle divisioni.

---

<sup>7</sup> art. 8 L. R. 25/2004

<sup>8</sup> art. 15 L.R. 25/2004

<sup>9</sup> art. 2 L.R. 74/2004 : è costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia ; vedi anche art. 8 L. 108/1968

<sup>10</sup> art. 2 c.2 L.R. 74/2004 : è costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione; vedi anche art. 8 L. 108/1968

<sup>11</sup> art 19 L.R. 25/2004; è applicato il metodo D'Hondt, ovvero delle divisioni successive.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2004, il candidato eletto alla carica di Presidente e il concorrente candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiori, sono eletti alla carica di consigliere regionale.

Gli altri candidati presidenti saranno parimenti eletti, se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi dopo l'applicazione del metodo delle divisioni successive. A tal fine è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati ai gruppi di liste a loro collegati.

In questa fase del procedimento elettorale è necessario provvedere alla verifica di quanto previsto nell'art. 17 della legge regionale 25/2004, ossia delle condizioni che possono determinare l'assegnazione di un premio di maggioranza ovvero il rispetto del numero di seggi a garanzia delle minoranze.

L'art. 17 della legge stabilisce, infatti, che la coalizione o il gruppo vincente deve avere almeno il 60% dei seggi del Consiglio se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 45% dei voti; diversamente otterrà il 55% dei seggi qualora il Presidente avesse conseguito meno del 45% dei voti.

Tutte le altre coalizioni o gruppi di liste perdenti dovranno invece avere complessivamente almeno il 35% dei seggi del Consiglio.

Qualora una delle suddette condizioni non venga rispettata si dovrà necessariamente forzare la prima assegnazione, effettuata ai sensi dell'articolo 19, e ricalcolare separatamente, sempre utilizzando il metodo D'Hondt, i seggi per la coalizione collegata al presidente eletto ( per esempio, dovendo attribuire altri seggi a titolo di premio di maggioranza); in tal caso si recupereranno e assegneranno i migliori quozienti "non utilizzati" nella prima assegnazione dei seggi. Analoga procedura si utilizzerà per la minoranza dovendo assegnare ad essa altri seggi per rispettare la soglia di garanzia.

Poiché non ne sono previsti di aggiuntivi, i seggi utili a garantire il concorso delle condizioni ex articolo 1, vengono pertanto assicurati a discapito degli altri gruppi di liste o coalizioni.

La fase successiva contempla l'assegnazione dei seggi spettanti complessivamente a ciascun gruppo di liste e la distribuzione degli stessi fra le liste provinciali; preliminarmente, tuttavia, occorre determinare il numero di seggi effettivamente spettante a ciascun gruppo di liste che sarà pari alla differenza fra i seggi assegnati ai sensi dell'art 19 (assegnazione tramite il metodo D'Hondt) ed il seggio eventualmente spettante al candidato Presidente eletto consigliere (purchè collegato a una lista che abbia ottenuto almeno un seggio); immediatamente dopo si procede all'assegnazione dei seggi al candidato regionale di ciascun gruppo di liste<sup>12</sup>; i seggi restanti, per differenza, sono attribuiti alle liste provinciali.

Per distribuire i seggi di ciascun gruppo di liste nelle province occorrerà individuare un "quoziente elettorale di gruppo"<sup>13</sup> ; a tal fine si considera il totale regionale dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste e lo si divide per il numero dei seggi spettante alle liste provinciali; dopodiché si divide la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale per il quoziente elettorale calcolato; si attribuiscono quindi ad ogni

---

<sup>12</sup> qualora i candidati siano più di uno sono eletti nel rispettivo ordine di presentazione

<sup>13</sup> ovvero quoziente regionale di lista

lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale sia contenuto nella sua cifra elettorale provinciale<sup>14</sup>; i seggi che rimangono ancora da distribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano la maggiore cifra elettorale provinciale.

E' necessario a questo punto verificare l'ulteriore condizione posta dall'art. 22 L.R. 25/2004 e relativa alla rappresentanza di tutti i territori provinciali: almeno un seggio deve essere assegnato a ciascuna circoscrizione provinciale.

In caso negativo, si procederà ad una sorta di ricalcolo per cui verrà eletto consigliere il primo candidato appartenente alla lista provinciale, che nella provincia ha raccolto più voti. Di conseguenza verrà tolto un seggio alla stessa lista, nella provincia dove ha ottenuto l'ultimo seggio sulla base della graduatoria dei quozienti utili.

Al termine di queste operazioni si passa alla proclamazione dei consiglieri eletti; ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 L.R. 25/2004, essendo stato abolito il listino, sono eletti il candidato o i candidati, cui corrisponderanno i seggi assegnati in base alla procedura sin qui descritta, secondo l'ordine di presentazione nelle liste provinciali .

---

<sup>14</sup> metodo c.d. dei quozienti interi e dei più alti resti

**L.R. 17 dicembre 2004, n. 70 (\*).**

**Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.**

(\*) Pubblicata nel B.U. Toscana 20 dicembre 2004, n. 51, parte prima.

## **Capo I - Norme generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità.**

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, di seguito denominate "elezioni primarie".
2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.

### **Art. 2**

#### **Soggetti.**

1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della Giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.
3. [Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 4; in difetto di tale comunicazione si applica l'articolo 3] (1).

---

(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### **Art. 3**

#### **Elettorato attivo e passivo.**

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 25/2004.

**Art. 4**  
**Albi degli elettori.**

- [1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.
3. Per l'esercizio del diritto di voto è necessaria l'iscrizione preventiva dell'elettore agli albi.
4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3.
5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.
6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

**Art. 5**  
**Candidature e definizione delle liste.**

1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.
2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.
3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.
4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'articolo 8 della L.R. n. 25/2004, aumentato di almeno un'unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.
5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.
6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.
7. Per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.
8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:

- a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;
- b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;
- c) i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

## **Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali**

### **Art. 6**

#### **Indizione e svolgimento.**

1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.
2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 25/2004 e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4; indica altresì l'orario di apertura delle sezioni elettorali.
3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.
4. Le elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.

### **Art. 7**

#### **Registrazione.**

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
  - a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
  - b) l'indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:
    - 1) elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
    - 2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;

- 3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;
- c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all'articolo 2, commi 1 e 2;
- d) [una comunicazione relativa all'eventuale limitazione dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3] (1);
- e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
- f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
- g) l'indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un'equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;
- h) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

-----  
(1) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### **Art. 8 Pubblicità.**

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

### **Art. 9 Sezioni elettorali.**

1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

- a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;
  - b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;
  - c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;
  - d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.
3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).
4. Il comune nomina:
- a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;
  - b) i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.
5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.
6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera b) all'atto dell'insediamento della sezione elettorale.
7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera a) e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

### **Capo III - Operazioni elettorali**

#### **Art. 10**

##### **Scheda elettorale ed operazioni elettorali.**

1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorali di cui all'articolo 9, che consentano l'espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei

membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.

2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati al regolamento regionale (1).

3. [Per ogni soggetto di cui all'articolo 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale] (2).

4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali (3).

5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore (4);

b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali (5).

7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato (6).

-----  
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(2) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Regione è distinta dalla scheda per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali».

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) consegna, per ciascun tipo di elezioni primarie, una sola scheda relativa al soggetto politico indicato dall'elettore».

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Regione o in quella delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e circoscrizionali».

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «7. Lo scrutatore: a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate

alla sezione; nel caso in cui il soggetto promotore delle primarie abbia trasmesso la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3 è verificata anche l'iscrizione dell'elettore al relativo albo;  
b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore, il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico».

### **Art. 11** **Espressione del voto.**

1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.
2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.

### **Art. 12** **Scrutinio.**

1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto (1).

-----  
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

### **Art. 13** **Graduatorie dei candidati.**

1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 15, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

## **Capo IV - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori (1)**

### **Art. 14**

#### **Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.**

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2004.

2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:

a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali (2).

-----  
(1) Il presente capo, comprendente unicamente l'art. 14, è stato così sostituito (unitamente al suddetto articolo) dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. La formulazione originaria della rubrica del presente capo era la seguente: «Modalità diverse di selezione dei candidati».

(2) Il capo IV, unitamente al presente articolo, è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario del presente articolo era così formulato: «Art. 14. Modalità diverse di selezione dei candidati. 1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali secondo modalità diverse da quelle previste dai capi I, II e III della presente legge, possono presentare alla Regione, entro venti giorni dal decreto di indizione di cui all'articolo 6:

a) un elenco degli elettori aventi diritto al voto, che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2004;

b) liste di candidati circoscrizionali o regionali o di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

c) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, libero, uguale e segreto.

2. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione e il regolamento presentati e ne verifica la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro quarantotto ore, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro le successive ventiquattro ore, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro le successive ventiquattro ore, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

4. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e provvede alla costituzione di un'unica sezione elettorale speciale, su base regionale, o di almeno sei, e non più di dieci, sezioni elettorali speciali su base provinciale, a cui sono assegnati gli elettori di cui al comma 1, lettera a)».

## **Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale**

### **Art. 15**

#### **Collegio regionale di garanzia elettorale.**

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13 e rende note le graduatorie definitive (1);

b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:

1) recepito integralmente le graduatorie definitive;

2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla L.R. n. 25/2004, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;

3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

-----  
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

## **Capo VI - Disposizioni attuative**

### **Art. 16 Regolamento (1).**

1. Con regolamento sono stabilite:

a) [le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori] (2);

b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;

c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 9;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) [le modalità con le quali è resa l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell'ambito di tali trattamenti] (3);

g) le fattispecie di nullità del voto;

h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 7 e le relative modalità di verbalizzazione;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 7;

m) le modalità tecniche per l'espressione del voto con mezzi elettronici di cui all'articolo 10, comma 1.

-----  
(1) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 24 dicembre 2004, n. 75/R.

(2) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(3) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

#### **Art. 17**

##### **Rimborsi ai comuni.**

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

#### **Art. 18**

##### **Trattamento dei dati.**

[1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

#### **Art. 19**

##### **Norma transitoria.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) le firme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;

b) il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.

#### **Art. 20**

##### **Disposizione finanziaria.**

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in euro 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 840 "elezioni regionali".

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**L.R. 26 gennaio 2005, n. 16 (\*).**

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).**

(\*) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 gennaio 2005, n. 6, parte prima.

#### **Art. 1**

**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).**

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 70/2004 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "secondo i modelli allegati al regolamento regionale."

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 70/2004 è sostituito dal seguente:

«4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.»

2. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 10 è sostituita come segue:

«a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore;».

2-bis. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della L.R. n. 70/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.»

3. Il comma 7 dell'articolo 10 della L.R. n. 70/2004 è sostituito dal seguente:

«7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.»

#### **Art. 2**

**Modifica all'articolo 12 della L.R. n. 70/2004.**

1. All'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 70/2004 sono infine aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto della libertà e segretezza del voto.»

#### **Art. 3**

**Sostituzione del capo IV della L.R. n. 70/2004.**

1. Il capo IV della L.R. n. 70/2004 è sostituito dal seguente:

«Capo IV - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

#### *Art. 14*

*Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.*

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2004.

2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:

a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.».

#### **Art. 4**

##### **Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 70/2004.**

1. Nell'articolo 15, comma 3, lettera a), della L.R. n. 70/2004, dopo la parola: «regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 13».

#### **Art. 5**

##### **Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. n. 70/2004:

a) articolo 2, comma 3;

b) articolo 4;

c) articolo 7, comma 1, lettera d);

d) articolo 10, comma 3;

e) articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera f);

f) articolo 18.

#### **Art. 6**

##### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. 13 maggio 2004, n. 25 (\*).**

## **Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.**

(\*). Pubblicata nel B.U. Toscana 20 maggio 2004, n. 19, parte prima.

### **Art. 1**

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

### **Art. 2**

Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da 63 membri.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

### **Art. 3**

Durata in carica.

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 4**

Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall'articolo 8, comma 3.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

#### **Art. 5**

Elettorato attivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

#### **Art. 6**

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

#### **Art. 7**

Circoscrizioni elettorali.

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.

#### **Art. 8**

Liste provinciali.

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato regionale o i medesimi candidati regionali e sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

#### **Art. 9**

Gruppi di liste e coalizioni.

1. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. È definita coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 10**

Limiti di candidatura.

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati, ciascun genere deve essere rappresentato.

3. I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

4. I candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

#### **Art. 11**

Modalità di presentazione delle liste.

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:

a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;

b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.

2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.

3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4.

## **Art. 12**

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

3. Ciascun candidato Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.

6. I candidati Presidente della Giunta, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti.

7. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

### **Art. 13**

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati (\*).
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.
4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.
5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

-----  
(\* ) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 23 dicembre 2004, n. 74. Il testo originario era così formulato: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dal nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.».

### **Art. 14**

Espressione del voto.

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

### **Art. 15**

Elezione del Presidente della Giunta.

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

### **Art. 16**

Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.

3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

#### **Art. 17**

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

#### **Art. 18**

Soglia di accesso ai seggi.

1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi nei seguenti casi:

a) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno all'1,5 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti complessivi;

b) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti complessivi.

#### **Art. 19**

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'articolo 18 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1 si procede come segue:

a) è innanzitutto assegnato un seggio a ciascun gruppo di liste;

b) per l'assegnazione degli altri seggi si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi ancora da attribuire dopo le operazioni di cui alla lettera a). I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e

decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 17, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

#### **Art. 20**

Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.

2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.

#### **Art. 21**

Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 e non già riservati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta eletti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il

candidato regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.

5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.

6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all'articolo 22.

## **Art. 22**

Rappresentanza di tutti i territori provinciali.

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato, che precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

### **Art. 23**

#### Opzioni.

1. Il candidato che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l'elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista.

2. Il candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l'uno o l'altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l'elezione come candidato regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati delle liste provinciali. Nel caso che opti per l'elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, è eletto il candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

### **Art. 24**

#### Surroga dei consiglieri regionali.

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Il candidato regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

3. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b). Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

4. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è individuato secondo le stesse

modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

#### **Art. 25**

Norme di rinvio.

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:

- a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;
- b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore;
- c) della convalida degli eletti;
- d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.

#### **Art. 26**

Decorrenza.

1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

**L.R. 23 dicembre 2004, n. 74 (\*).**

**Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).**

(\*). Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2004, n. 53, parte prima.

## **Capo I - Procedimento elettorale**

### **Sezione I - Indizione**

#### **Art. 1**

##### **Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale.**

1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale sulla base dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 25/2004.
3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

### **Sezione II - Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale**

#### **Art. 2**

##### **Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) da ultimo modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge n. 108/1968.

## **Sezione III - Presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale**

### **Art. 3**

#### **Presentazione delle liste provinciali.**

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della L.R. n. 25/2004, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della L.R. n. 25/2004.

3. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici nonché attraverso gli organi di informazione.

4. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificata dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato.

5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.

#### **Art. 4**

##### **Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.**

1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della L.R. n. 25/2004, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste provinciali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 6 accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. n. 25/2004.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.

3. I delegati contestualmente alla presentazione delle candidature depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato il candidato Presidente nonché il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.

4. Non è ammessa la presentazione:

1) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

2) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;

3) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

#### **Sezione IV - Ammissione e ricorsi delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale**

#### **Art. 5**

##### **Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:

1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 55/1990, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 4, lettera b);

2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;

3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, comma 4 e all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 25/2004; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 25/2004 ed esclude le liste non conformi;

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, comma 4 e dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 25/2004; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 25/2004; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, della L.R. n. 25/2004.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

## **Art. 6**

### **Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati circoscrizionali e regionali, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:

- a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della L.R. n. 25/2004:

- 1) articolo 8, comma 6;
- 2) articolo 8, comma 7;
- 3) articolo 10, commi 1 e 3;
- 4) articolo 10, comma 4.

2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.

3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:

a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;

b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).

4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.

5. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.

## **Art. 7**

### **Manifesto e schede elettorali.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale:

a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13 della L.R. n. 25/2004, al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione di ciascuna lista provinciale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, appositamente convocati;

b) procede per mezzo della Regione alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della provincia che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché delle liste provinciali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).

2. Le schede sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B alla presente legge.

## **Sezione V - Spoglio dei voti e operazioni elettorali**

### **Art. 8**

#### **Validità e invalidità del voto.**

1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste provinciali:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati regionali e circoscrizionali;

b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo.

3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;

b) non portano la firma o il bollo prescritti;

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

## **Art. 9**

### **Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.**

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.

## **Art. 10**

### **Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
  - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
  - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale.
4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

## **Art. 11**

### **Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.**

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
  - a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 25/2004;

- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 25/2004;
- c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 25/2004.

#### **Art. 12**

##### **Operazioni dell'ufficio centrale regionale - Proclamazione dei consiglieri regionali.**

1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti:

a) alla carica di consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto;

b) alla carica di consigliere gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 20, comma 2 della L.R. n. 25/2004.

2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 21 e 22 della L.R. n. 25/2004, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.

3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.

## **Capo II - Spese**

#### **Art. 13**

##### **Spese per la procedura elettorale.**

1. Le spese inerenti le elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni della Camera dei deputati.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono anticipati dai comuni e rimborsati dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle consultazioni.

4. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione, in base al principio di leale collaborazione, avviene mediante apposita intesa.

#### **Art. 14**

##### **Spese per la campagna elettorale.**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro diecimila

incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della circoscrizione.

2. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del trenta per cento.

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della L.R. n. 25/2004, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali si sono presentati.

5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.

6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:

a) gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 65;

b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43) (1):

1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;

2) articolo 11;

3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;

4) articolo 13;

5) articolo 14;

6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.

-----  
(1) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 22, parte prima.

### **Capo III - Norme finali**

#### **Art. 15**

##### **Intese.**

1. Fermo restando l'articolo 13, comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.

#### **Art. 16**

##### **Modifica alla L.R. n. 25/2004.**

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati."

#### **Art. 17**

##### **Rinvio.**

1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:

a) legge n. 108/1968;

b) legge n. 43/1995;

c) L.R. n. 65/1995.

2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## UMBRIA

Lo statuto umbro, è stato approvato in seconda lettura con delibera statutaria pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 del BU dell'11 agosto 2004, ma è stato impugnato dal Governo, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione ad alcuni articoli.

La corte costituzionale si è espressa il 6 dicembre 2004, con sentenza n. 378/2004, accogliendo la questione, limitatamente all'art. 66, commi 1, 2 e 3.

A seguito dell'impugnazione, lo statuto è stato parzialmente modificato dalla sentenza e pertanto, come ribadito da un parere del Consiglio di Stato, richiesto dalla Regione, anche i tempi eventualmente già decorsi per le operazioni referendarie e il calcolo dei termini, vanno riconteggiati, perché si finirebbe con il sottoporre a referendum, se richiesto, un testo diverso da quello pubblicato a suo tempo.

Lo statuto, nel testo riformato, è stato approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21(BU n. 17 del 18 aprile 2005).

Il Consiglio, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Presidente della Giunta, è composto da trentasei membri (prima erano trenta).

All'art. 63 è stabilito il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta, mentre l'art. 64 enuncia le cause che portano alle dimissioni del Presidente e della Giunta e allo scioglimento del Consiglio.

Anche il legislatore umbro, attribuisce al Presidente della Giunta il potere di indire le elezioni e i referendum regionali. Gli assessori, nominati in numero non superiore a nove, sono scelti anche tra i non consiglieri, ossia tra cittadini con i requisiti prescritti dalla legge e, nella composizione della Giunta, deve essere garantita una presenza equilibrata di donne e uomini.

Per quanto riguarda la riforma elettorale, non risulta che nessuna proposta di legge in materia abbia concluso l'iter per l'approvazione. Si applica, pertanto, il sistema statale (L.108/68 e successive modificazioni).

## **Regioni che non hanno ancora approvato la carta statutaria**

### **BASILICATA**

La Commissione per la riforma dello statuto ha terminato i suoi lavori il 22 dicembre 2003, approvando una proposta di legge statutaria “Statuto della regione Basilicata”, che è attualmente all’esame del Consiglio.

La bozza in esame non precisa però il numero dei componenti., ma sceglie l’elezione contestuale per il Consiglio e per il Presidente della Giunta.

La Giunta, nominata dal Presidente, è composta da un numero di assessori compreso tra sei e otto, due dei quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti prescritti per legge.

Non è prevista incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore.

Per la modifica del sistema elettorale, risultano alcune proposte che, però, non hanno concluso l’iter.

### **CAMPANIA**

Lo Statuto della regione Campania è stato approvato in prima lettura nel giugno 2008 e, nel mese di febbraio 2009, è prevista la delibera di approvazione in seconda lettura, che aprirà i tempi per le impugnative.

La nuova carta costituzionale campana, dunque, si avvia verso la conclusione dei lavori. Se si dovesse procedere senza impugnazioni o referendum, lo statuto potrebbe entrare in vigore nel mese di maggio. La scelta del legislatore campano è caduta, per l’elezione del Consiglio, sul suffragio universale e diretto, contestuale all’elezione del Presidente. Il Consiglio è composto da 80 membri; gli assessori, nominati dal Presidente nei dieci giorni successivi alla sua elezione, in un numero tra otto e sedici, possono essere anche scelti tra cittadini in possesso dei requisiti prescritti per l’elezione a consigliere. E’ammessa la sfiducia individuale nei confronti di un assessore, con mozione motivata e la censura, dopo apposita discussione, nei confronti di un assessore

Anche per l’approvazione della nuova legge elettorale, stringono i tempi. Attualmente ci sono tre proposte di legge all’esame della Commissione

consigliare competente e il dibattito politico, incentrato prevalentemente sul tema della rappresentatività territoriale, sulla presenza delle donne nelle liste elettorali e sul mantenimento o meno del “listino” del Presidente, sta cercando di sciogliere gli ultimi nodi critici.

Con molta probabilità, anche la nuova normativa regionale sul sistema di elezione, vedrà la luce, nel mese in corso.

## **MOLISE**

La commissione competente per la riforma dello statuto ha licenziato una bozza il 30 ottobre 2003, prevalentemente da sottoporre alle Autonomie locali e funzionali, forze sociali ed economiche e, in sede di audizioni, a soggetti esterni interessati. Il fine, prettamente orientativo, per raccogliere osservazioni utili per la preparazione di una proposta definitiva. Allo stato attuale sono state formulate tre ipotesi alternative, in relazione alla definizione della forma di governo.

Per quanto attiene alla riforma del sistema elettorale, non risulta che alcuna proposta abbia concluso l’iter di approvazione. Trova pertanto applicazione la normativa statale vigente.

## **VENETO**

La Commissione statuto ha licenziato diverse proposte di revisione del testo statutario del 1971, che attualmente, è quello in vigore. Una delle prime risale all’ottobre del 2004, ma l’ultima è stata presentata il 16 dicembre 2008 ed ha iniziato l’esame in Commissione il 18 dicembre 2008.

Per la riforma del sistema elettorale, non risulta alcuna proposta che abbia concluso l’iter di approvazione.

# **Costituzione della Repubblica italiana**

## **(Omissis)**

### **Art. 121.**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

### **Art. 122.**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

### **Art. 123.**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da

parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

#### **Art. 126.**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 127.**

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge

SENTENZA N. 196/2003 (23 maggio - 5 giugno 2004)

(Omissis)

*Considerato in diritto*

1. - Il Governo ha impugnato con due distinti ricorsi due leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (reg. ric. n. 36 del 2002) e della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002). La legge regionale della Calabria 15 marzo 2002, n. 14, reca "Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali". L'art. 1 della legge (l'unico a contenuto normativo: l'art. 2 prevede l'anticipata entrata in vigore della stessa legge) stabilisce che "Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Il Governo contesta anzitutto che spetti al legislatore regionale integrare l'art. 126 della Costituzione, in tema di scioglimento del Consiglio regionale. In via subordinata, sostiene che la legge regionale contrasterebbe con la riserva di legge statutaria di cui all'art. 123, primo comma, della Costituzione, concorrendo essa a disciplinare la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della stessa. In via ulteriormente subordinata, il Governo lamenta che la legge regionale non distingue tra i differenti casi di scioglimento del Consiglio, cioè quello disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; quello conseguente alla morte, all'impedimento permanente o alle dimissioni del Presidente della Regione o a voto di sfiducia nei suoi confronti; quello conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio; nonché il caso, assimilabile per gli effetti, di pronuncia giurisdizionale che annulli gli atti del procedimento elettorale. Inoltre la legge impugnata sarebbe illegittima anche perché non circoscrive l'esercizio delle funzioni del Consiglio prorogato ai soli atti urgenti, ed in quanto estende al Consiglio regionale una misura temporanea che sarebbe, a tutto concedere, applicabile soltanto alla Giunta.

2. - La legge regionale dell'Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante "Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali", ha una struttura più complessa. Essa esordisce, all'art. 1, stabilendo che "È recepita la legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni" (si tratta della legge statale che disciplina l'elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie). I successivi artt. 2, 3 e 4 sostituiscono alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, in parte confermandone il contenuto, in parte modificandolo e integrandolo.

In particolare, un primo gruppo di disposizioni attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare atti del procedimento elettorale, che la legge statale collocava in capo al Commissario del Governo: così per il decreto che determina il numero di seggi del Consiglio e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge regionale, che sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge statale); per il decreto che indice le elezioni (art. 3, comma 6, del testo legislativo recepito, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale); per l'atto che rende esecutivo il riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale con le elezioni dei consigli provinciali e comunali (art. 4 della legge regionale, che modifica il comma 2 dell'art. 21 della legge statale).

Un secondo gruppo di disposizioni regola la durata in carica del Consiglio e i termini per la nuova elezione e per gli adempimenti successivi: si prevede che "La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione (art. 3, comma 1, del testo recepito e sostituito); che le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo recepito e sostituito, che riprende su questo punto l'art. 3, secondo comma, della legge statale); che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 3, comma 2, secondo periodo); che le elezioni sono indette "entro tre mesi", non è chiaro se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime (art. 3, comma 6); che il termine, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorre "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria" (art. 3, comma 7).

Un terzo, articolato gruppo di disposizioni regola l'esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento, stabilendo, ma non in ogni caso, il principio della *prorogatio*: "finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente" (art. 3, comma 2, terzo periodo); nel caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, "con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 3, sulla falsariga del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); al di fuori di tale ipotesi, "in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 4); in caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, "il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti" (art. 3, comma 5).

Secondo il Governo ricorrente, una prima ragione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, coinvolgerebbe quasi tutto il testo legislativo, e dovrebbe ravvisarsi nella formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, così che, a rigore, esso avrebbe inciso sull'efficacia di quest'ultima legge in tutto il territorio nazionale.

Quanto alle disposizioni in tema di esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo lo scioglimento del Consiglio o l'annullamento delle elezioni, il ricorrente muove censure analoghe a quelle prospettate relativamente alla legge della Regione Calabria: non spetterebbe al legislatore regionale integrare l'art. 126 della Costituzione, e in particolare regolare effetti e conseguenze della pronuncia di annullamento giurisdizionale delle elezioni o dell'atto statale di scioglimento del Consiglio; in subordine, la legge violerebbe la riserva di legge statutaria di cui all'art. 123, primo comma, della Costituzione.

In via ulteriormente subordinata, sarebbero in contrasto con gli artt. 126 e 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, la norma della legge regionale che "ripristinava" la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione senza tener conto della avvenuta soppressione di esso nel nuovo testo dell'art. 126; la previsione della permanenza in carica del Consiglio sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, misura che, a tutto concedere, sarebbe applicabile solo alla Giunta; la mancata previsione del limite degli "affari indifferibili ed urgenti" nel caso di scioglimento del Consiglio diverso da quello disposto ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione; la statuizione del termine eccessivamente lungo di tre mesi per l'indizione delle elezioni, termine ulteriormente prolungato, nel caso di annullamento delle elezioni, facendolo decorrere dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

Ancora, sarebbe illegittima la previsione della *prorogatio* dei poteri del Consiglio fino alla riunione del nuovo, in quanto spetterebbe allo Stato, competente a stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, anche prevederne la *prorogatio*: in subordine, si tratterebbe di materia riservata allo statuto. Sarebbe altresì illegittima la previsione della durata quinquennale del Consiglio, spettando alla legge statale stabilire la durata dei Consigli regionali. Infine, le disposizioni residue della legge regionale, che attengono alla materia elettorale, contrasterebbero con l'art. 122, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio potrebbe essere emanata solo dopo che la legge dello Stato abbia fissato principi e limiti, ai sensi del medesimo art. 122, primo comma: a tale legge statale competerebbe anche il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 che attribuiscono al Commissario del Governo l'emanazione di atti del procedimento elettorale.

3. - I due ricorsi propongono censure in parte comuni alle due leggi regionali, a loro volta destinate a regolare materie parzialmente comuni. È perciò opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronuncia.

4. - La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. Nell'esercizio di tale competenza il legislatore statale dettò la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), più di recente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è fra l'altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, il quale nomina e revoca i componenti della Giunta), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.).

A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni.

Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Anche in questo caso non vi è ragione per ritenere precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie - e nella specie l'elezione del Consiglio - nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 del 2002).

Vi è certo l'ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d'ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla

legge regionale sia precluso dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.

5. - Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l'art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni". Tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, *per relationem*, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia.

Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.

Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale.

6. - Passando ad esaminare le singole disposizioni della legge della Regione Abruzzo, modificative di quelle della legge statale, vengono in considerazione in primo luogo quelle che attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge impugnata, sostitutivo dell'art. 2, comma 3, della legge statale) e l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art. 3, comma 6, nonché commi 8 e 9).

Le censure mosse a tali disposizioni non sono fondate. L'intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto - il procedimento per la elezione del Consiglio - divenuto ormai di competenza della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: e riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

7. - A diversa conclusione di fondatezza della questione deve giungersi con riguardo all'art. 4 della legge dell'Abruzzo, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l'emanazione dell'atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La disposizione impugnata incide infatti anche sulla materia della "legislazione elettorale" dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione. Essa deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

8. - Venendo ora al secondo gruppo di disposizioni impugnate della legge della Regione Abruzzo, in tema di durata del mandato consiliare e di termini del procedimento elettorale e degli adempimenti successivi, deve anzitutto giudicarsi costituzionalmente illegittimo il comma 1 del testo legislativo che l'art. 3 della legge impugnata "sostituisce" all'art. 3 della legge statale, in cui si prevede che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è infatti attribuita, dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale. Né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

9. - Va esente da censura, invece, la disposizione che disciplina il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo legislativo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale): la previsione, conforme del resto a quella della legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione, mentre il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del Consiglio.

Parimenti, e per la stessa ragione, non è fondata la questione con riguardo alla disposizione che prevede che le elezioni siano indette entro tre mesi (art. 3, comma 6, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo): anche se non è chiaro se detto termine *ad quem* - oggi assente nella legge statale, che prevede solo il termine iniziale - sia fatto decorrere, nel caso di scadenza del mandato, da tale scadenza, ovvero dalla quarta domenica antecedente la stessa, a partire dalla quale le elezioni possono avere luogo ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, non può dirsi che tale termine sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto

decorrenza dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione.

10. - È, invece, costituzionalmente illegittimo il comma 2, secondo periodo, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, in cui si dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso infatti modifica (sia pure marginalmente), al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione, la vigente disciplina dello statuto della Regione Abruzzo (tuttora efficace, fino all'entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non implicitamente abrogate dalla riforma costituzionale: cfr. sentenza n. 304 del 2002), il cui art. 18, primo comma, stabilisce che il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

11. - Pure costituzionalmente illegittimo è il comma 7 del testo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale, secondo cui il termine *ad quem* di tre mesi, previsto dal comma 5 per l'indizione delle elezioni, decorre, in caso di annullamento delle elezioni, dalla scadenza del "termine per l'azione revocatoria", la quale - si intende - possa essere esperita per la revoca della pronuncia giurisdizionale definitiva di annullamento delle operazioni elettorali.

L'intento di siffatta disposizione è, all'evidenza, quello di consentire un ulteriore prolungamento del periodo transitorio durante il quale, ai sensi del precedente comma 5, si dispone che restino in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli affari indifferibili ed urgenti gli organi eletti colpiti dall'annullamento. Ma, anche a prescindere da questo collegamento con una disposizione che, come si dirà più oltre, è, per altre ragioni, costituzionalmente illegittima, sta di fatto che differire la indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale come quella derivante dall'annullamento delle elezioni seguite alla scadenza o allo scioglimento del precedente Consiglio; mentre è necessario ripristinare al più presto la legittima rappresentatività degli organi regionali.

12. - Si può ora passare ad esaminare le disposizioni delle leggi impuginate che riguardano il tema principale su cui si è esplicitato l'intervento legislativo delle due Regioni, vale a dire quello della *prorogatio* degli organi regionali dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione.

L'art. 3 della legge n. 108 del 1968 stabilisce fra l'altro che i Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (primo comma), decorrenti dalla data della elezione (terzo comma), ma che essi "esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo" della loro durata in carica (secondo comma).

Tale disposizione non accoglie dunque il principio della *prorogatio* del Consiglio dopo la sua scadenza e fino alla riunione del nuovo Consiglio eletto, previsto invece per le Camere dall'art. 61, secondo comma, della Costituzione, e per i Consigli delle Regioni ad autonomia speciale dall'art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1: anche se questa Corte, chiamata a dirimere alcuni conflitti di attribuzione in ordine al legittimo esercizio del potere governativo di rinvio delle leggi regionali (previsto dal vecchio testo dell'art. 127 della Costituzione), nell'affermare il vigore nelle Regioni del c.d. "principio di rappresentatività", per cui i procedimenti legislativi *in itinere* decadono con la fine della legislatura, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire "nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso", le assemblee "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in *prorogatio*" (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995).

Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora applicabile fino all'esercizio delle nuove competenze statutarie e legislative regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino alla scadenza.

Nel sistema antecedente alla riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, era disciplinato a parte il caso dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, per non aver corrisposto all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto analoghi atti o violazioni, per impossibilità di funzionamento a seguito di dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza, o infine per ragioni di sicurezza nazionale. In questi casi era previsto, infatti, che col decreto di scioglimento fosse nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indicasse le elezioni entro tre mesi e provvedesse all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio (art. 126, vecchio testo, quinto comma).

Non era e non è invece regolato il caso di annullamento delle operazioni elettorali dopo l'elezione del Consiglio: tanto è vero che, quando si verificò questa ipotesi nel Molise, il Governo, invocando il carattere necessario dell'ente con la conseguente necessità di assicurare il compimento degli atti improrogabili, nel silenzio dello statuto regionale, non ancora adeguato ai principi della legge cost. n. 1 del 1999 (così implicitamente riconosciuto fonte competente in materia) e i "poteri residuali del Governo", in base ad un (per la verità, inedito) "principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale", ebbe a disporre che la Giunta e il Presidente, la cui elezione era stata annullata, provvedessero "agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della Regione" (d.P.R. 16 luglio

2001, recante "Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della Regione Molise": la motivazione è contenuta nel preambolo del decreto).

Quanto alla permanenza in carica della Giunta e del Presidente della Regione, l'art. 26, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (derogabile però dagli statuti regionali, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084) stabiliva che la Giunta durasse in carica "fino alla rinnovazione del Consiglio", salvo il caso di revoca con voto del Consiglio medesimo. In molte Regioni, ma non in tutte, la materia è oggetto di previsioni statutarie, come nel caso dell'Abruzzo, il cui statuto, all'art. 42, prevede che "la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta" (e l'art. 19, settimo comma, prevede a sua volta che l'ufficio di presidenza del Consiglio resti in carica "fino alla convocazione del nuovo Consiglio"); o come nel caso della Calabria, il cui statuto, all'art. 19, prevede che "la Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta", limitandosi però, dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, agli affari di ordinaria amministrazione.

13. - Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.). Infine, il nuovo art. 126 della Costituzione prevede ancora lo scioglimento del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale, senza però più prevedere la nomina, in questi casi, di una commissione incaricata di indire le elezioni e nel frattempo di assicurare l'ordinaria amministrazione e il compimento degli atti improrogabili, salvo ratifica del nuovo Consiglio, come stabiliva il vecchio testo; e aggiunge che lo scioglimento del Consiglio consegue altresì alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, nonché alla rimozione, alla morte, all'impedimento permanente e alle dimissioni del medesimo, e alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri: anche in queste ultime ipotesi la Costituzione non disciplina l'esercizio delle funzioni nel periodo di transizione fra lo scioglimento del Consiglio e l'elezione del nuovo.

Una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fundamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la *prorogatio* delle Camere parlamentari.

Non può condividersi la tesi secondo cui tale competenza sarebbe attribuita alla legge statale, cui spetta, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. stabilire "la durata degli organi elettivi" regionali. L'istituto della *prorogatio*, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto.

È ovvio, peraltro, che gli statuti, nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 304 del 2002).

Si deve però eccettuare l'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori", prevista dall'art. 126, primo comma, della Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale.

A parte deve essere considerata l'ipotesi - che la legge della Regione Abruzzo fa oggetto di specifica disciplina - dell'annullamento giurisdizionale della elezione: in questo caso si verifica non la scadenza o lo scioglimento o la rimozione di un Consiglio o di un Presidente legittimamente eletti ed in carica, ma il venir meno *ex tunc*, secondo i principi, dello stesso titolo di investitura dell'organo elettivo.

Anche in questa ipotesi la disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali fino alla nuova elezione rientra in linea di principio nella competenza statutaria della Regione, salvi i limiti che la Regione stessa incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione. In ogni caso, è escluso che possa provvedere in materia una legge regionale non statutaria.

In conclusione, dunque, in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

14.- Discende dalle premesse poste che devono ritenersi costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni delle leggi regionali impugnate che disciplinano la *prorogatio* degli organi elettivi regionali (art. 1 della legge regionale della Calabria; art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, secondo comma, prima parte, della legge statale n. 108 del 1968 con le disposizioni dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, e commi 3, 4 e 5, del nuovo testo legislativo): vuoi per violazione della "riserva di statuto" di cui all'art. 123 della Costituzione, vuoi, per quelle di esse che disciplinano l'ipotesi dello scioglimento o della rimozione "sanzionatori" (art. 1 della legge della Regione Calabria nella parte in cui, non distinguendo, si riferisce anche a questa ipotesi; art. 3, comma 3, del testo sostituito della legge della Regione Abruzzo), per violazione della competenza statale a disciplinare la materia.

Quanto a quest'ultima disposizione della legge della Regione Abruzzo, non può valere in contrario il fatto che essa riprenda testualmente la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: in ogni caso, la Regione non può reintrodurre una norma costituzionale ormai scomparsa.

Rimane assorbito ogni altro profilo di censura, in particolare per quanto riguarda la disciplina, nell'art. 3, comma 5, del testo sostituito della legge regionale dell'Abruzzo, dell'esercizio delle funzioni regionali nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni.

15. - In definitiva, mentre la legge regionale della Calabria deve essere dichiarata *in toto* costituzionalmente illegittima, della legge regionale dell'Abruzzo restano indenni l'art. 1 (non specificamente censurato dal Governo, e comunque da intendersi nel senso sopra precisato al n. 5), l'art. 2, nonché, dell'art. 3, solo le parti che, "sostituendo" l'art. 3 della legge statale, dettano le disposizioni dei commi 2 (limitatamente al primo periodo), 6, 8 e 9. Tutte le altre disposizioni della stessa legge devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali);

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;

c) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni - diverse da quelle di cui ai capi *b* e *c* - della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

(Omissis)

*Considerato in diritto*

1. - Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 33; 34, comma 1, lettera *i*); 38, comma 1, lettere *a*) ed *e*); 43, comma 2; 50, comma 5 e 51 dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *l*); 121, 122, 123, primo comma e 126 della Costituzione, nonché al principio di separazione dei poteri.

L'art. 33 viene impugnato perché, disciplinando la elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta da parte del corpo elettorale e la loro necessaria successiva designazione da parte del Consiglio regionale nella prima seduta, a meno di un automatico scioglimento del Consiglio stesso, nonché prevedendo che il Vice Presidente subentri nella carica al Presidente in caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte, violerebbe gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione. Ciò in quanto, malgrado un meccanismo di elezione sostanzialmente a suffragio universale e diretto, si verrebbe ad eludere il principio *simul stabunt, simul cadent*, che è derogabile solo se a livello statutario si operi una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto.

Tale disposizione statutaria violerebbe, inoltre, l'art. 122, primo comma, della Costituzione, perché inciderebbe inevitabilmente sulla materia elettorale, riservata alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Gli artt. 34, comma 1, lettera *i*) e 43, comma 2, nell'attribuire l'esercizio della potestà regolamentare al Consiglio regionale nel caso dei regolamenti di attuazione o di integrazione in materie di legislazione esclusiva dello Stato da questo delegati alle Regioni, violerebbero l'art. 121 della Costituzione, che attribuirebbe l'esercizio del potere regolamentare della Regione alla Giunta regionale; sarebbe violato, inoltre, il principio della separazione dei poteri.

L'art. 38, comma 1, lettere *a*) ed *e*), disciplinando alcuni aspetti della materia elettorale, contrasterebbe con gli artt. 122, primo comma, e 123, primo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe la riserva di legge regionale nella suddetta materia e, irrigidendo la disciplina della materia in questione, determinerebbe la sottrazione al corpo elettorale della possibilità di esprimersi mediante *referendum* su di essa.

L'art. 50, comma 5, viene impugnato perché, attribuendo alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia "ordinamento civile" a cui sarebbero riconducibili gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro privato e quindi anche dell'attuale rapporto di pubblico impiego, oltre che la disciplina del diritto sindacale.

L'art. 51, infine, viene censurato perché, disciplinando l'esercizio della potestà normativa tributaria della Regione, violerebbe l'art. 123, primo comma, della Costituzione, che non prevede tale materia tra quelle che possono costituire oggetto di disciplina da parte dello statuto regionale.

2. - La Regione Calabria si è ritualmente costituita in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutte le censure prospettate nel ricorso. Inoltre, la resistente ha chiesto in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la prima censura proposta dal Governo ricorrente, che questa Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, per violazione degli articoli 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e dei principi supremi che da tali disposizioni si deducono. Ciò perché la previsione dello scioglimento automatico del Consiglio regionale anche in relazione ad eventi che colpiscano accidentalmente la persona del Presidente della Giunta, quali la morte, l'impedimento permanente o le dimissioni volontarie non dovute ad una previa mozione di sfiducia, costituirebbe una scelta irragionevole ed in contrasto con il principio del parlamentarismo (desumibile dagli artt. 92 e 94 della Costituzione), dato che si impedirebbe alla maggioranza consiliare di portare ad attuazione il programma di governo, pur in assenza di rotture del rapporto fiduciario.

3. - La risoluzione delle suesposte questioni di costituzionalità rende opportuno premettere alcune considerazioni sull'ampiezza e sui limiti del potere statutario delle Regioni ad autonomia ordinaria dopo l'adozione del nuovo Titolo V della Costituzione, che ha fatto propria, ma anche integrato in un rinnovato contesto, la riforma costituzionale introdotta dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*). Ciò anche in considerazione del fatto che il presente giudizio riguarda la prima organica deliberazione legislativa regionale di adozione di uno statuto impugnata dallo Stato.

Questa Corte ha già chiarito in precedenti sentenze alcuni profili relativi alla fonte normativa statutaria, ora speciale legge regionale caratterizzata da una particolare procedura di adozione e di controllo (cfr. sentenza n. 304 del 2002) e meglio definita nella ampiezza delle materie ad essa riservate, indicate nel primo e nel terzo comma dell'art. 123 della Costituzione (la determinazione della "forma di governo" e dei "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento", la disciplina dell'"esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti

amministrativi della Regione", nonché "la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali", la disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

In questi ambiti la Regione dispone di un autonomo potere normativo per la configurazione di un ordinamento interno adeguato alle accresciute responsabilità delineate dal nuovo Titolo V della Costituzione ed alle attese di un'istituzione regionale decisamente migliorata sul piano della funzionalità e della sua stessa democraticità: dopo la riforma dell'art. 123 della Costituzione e la eliminazione della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, i limiti a questa rilevante autonomia normativa possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare allorché ha negato che essa sia comprimibile "in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile" o "tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori" (sentenza n. 313 del 2003).

Al tempo stesso, però, per ciò che riguarda il rapporto fra la potestà statutaria ed i suoi limiti, questa Corte ha chiarito che gli statuti regionali non solo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, devono rispettare puntualmente "ogni disposizione della Costituzione", ma devono anche rispettarne lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria "armonia con la Costituzione" (sentenza n. 304 del 2002); ciò che, più recentemente, ha trovato conferma nell'affermazione che gli statuti "dovranno essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003).

Da tali premesse la necessità di una lettura particolarmente attenta dei rapporti e dei confini fra le diverse aree normative affidate agli statuti o alle altre fonti legislative statali o regionali, senza presumere la soluzione del problema interpretativo sulla base della sola lettura di una singola disposizione costituzionale, tanto più ove essa utilizzi concetti che possono legittimamente giustificare interpretazioni tra loro non poco difformi a seconda del contesto in cui sono collocati.

4. - Sulla base di quanto detto, vanno anzitutto affrontati i diversi rilievi di costituzionalità sollevati nei riguardi dell'art. 33 della delibera legislativa di adozione dello statuto calabrese. Le censure prospettate dal ricorrente sono genericamente rivolte alla disposizione nel suo complesso; tuttavia, in considerazione delle motivazioni addotte nel ricorso, l'oggetto del giudizio cui è chiamata questa Corte può essere riferito ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 (quindi ne sono esclusi i commi 6 e 8).

Le censure sono fondate.

La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha sostituito non solo l'art. 123 della Costituzione, ma ha mutato radicalmente gli artt. 121, 122 e 126 della Costituzione, in particolare prevedendo la elezione del Presidente della Regione "a suffragio universale e diretto" come soluzione prescritta "salvo che lo statuto regionale disponga diversamente", e imponendola (art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999) come soluzione transitoria "fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione".

L'esame dei lavori preparatori di questa legge costituzionale e la sua titolazione evidenziano con sicurezza la volontà, largamente espressa in sede parlamentare, di imporre tale scelta nella esplicita speranza di eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali.

A tal fine la soluzione istituzionale prescelta è stata quella che lo stesso titolo della legge definisce "elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", espressione ricorrente nel quinto comma dell'art. 122 della Costituzione e nel terzo comma dell'art. 126 della Costituzione, e poi sostanzialmente sviluppata nell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 come soluzione provvisoriamente vigente fino all'adozione dei nuovi statuti regionali e delle conseguenti leggi elettorali regionali.

Al di là delle molteplici e differenziate definizioni e classificazioni dottrinali in astratto possibili, specie sulla base della comparazione fra i diversi sistemi di selezione dei vertici degli organi di governo delle varie istituzioni, questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 304 del 2002 con riferimento all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che "nella valutazione del legislatore costituzionale l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto". Può inoltre aggiungersi che analogo sistema, anch'esso definito elezione "a suffragio universale e diretto" dall'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), è invero da tempo previsto dalla legislazione relativa all'elezione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (questa normativa - come ben noto - in realtà risale alla legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consigliere comunale, del consigliere provinciale*"), e ha preceduto largamente la legge costituzionale n. 1 del 1999, rispetto alla quale anzi ha sicuramente costituito un importante modello di riferimento.

Mentre senza dubbio non equivale ad un sistema elettorale di tipo diretto ogni meccanismo elettorale di stabilizzazione delle maggioranze di governo o anche di mera indicazione come capolista nella scheda elettorale del massimo esponente politico della lista o dello schieramento politico, il sistema elettorale configurato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 disciplinano certamente una forma di "elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" (come appunto recita il titolo della legge costituzionale).

Ciò, in primo luogo, attraverso la previsione di una futura "normale" forma di governo espressa sinteticamente con le parole "Presidente eletto a suffragio universale e diretto" e caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale); in secondo

luogo, attraverso la analitica disciplina - in via transitoria, in stretto parallelismo e per la prima volta a livello regionale - di un tipo di elezione diretta del Presidente della Giunta, con la previsione dell'elezione del candidato che, inserito a capo di una lista elettorale, consegua il maggior numero dei voti a livello regionale e con il riconoscimento al Presidente eletto degli identici poteri previsti dagli articoli 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione.

Tale scelta per una radicale semplificazione del sistema politico a livello regionale e per la unificazione dello schieramento maggioritario intorno alla figura del Presidente della Giunta, pur imposta temporaneamente al sistema politico regionale ed anche indicata come "normale" possibilità di assetto istituzionale, può essere però legittimamente sostituita da altri modelli di organizzazione dei rapporti fra corpo elettorale, consiglieri regionali e Presidente della Giunta, che in sede di elaborazione statutaria possano essere considerati più idonei a meglio rappresentare le diverse realtà sociali e territoriali delle nostre regioni o anche più adatti per alcuni sistemi politici regionali. Peraltro, questa possibilità di optare per uno dei tanti possibili modelli diversi di forme di governo regionali non fondate sull'elezione diretta del Presidente della Giunta trova un limite del tutto evidente nella volontà del legislatore di revisione costituzionale di prevedere ipotesi di elezione diretta nel solo caso del Presidente della Giunta, al cui ruolo personale di mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo si conferisce ampio credito, tanto da affidargli, come accennato, anche alcuni decisivi poteri politici.

Ciò sembra pienamente condiviso dalla stessa Regione Calabria, che infatti sostiene di aver fatto una scelta istituzionale diversa da quella della elezione a suffragio diretto del Presidente, fondamentalmente perché l'immissione nell'ufficio di Presidente (e di Vice Presidente) avverrebbe solo dopo il voto del Consiglio e solo in ragione di esso, mentre l'approvazione consiliare del programma di governo instaurerebbe tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale un rapporto politico diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto. Per tali ragioni la difesa della resistente giunge ad asserire che "lo statuto calabrese si muove (...) nell'ambito della forma di governo parlamentare con i correttivi che l'evoluzione recente del sistema politico italiano ha prodotto".

Peraltro, non può non notarsi che il sistema configurato nell'art. 33 del testo statutario appare invece caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato per il solo Presidente dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, salva la diversità che la preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali, ma alla "nomina" da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell'art. 33, il Consiglio regionale procede "sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta" e che "la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale". Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento.

Al tempo stesso, diversamente da quanto normalmente accade quando si conferisce un potere di nomina, per l'art. 33 nessun altro consigliere eletto può essere nominato Presidente o Vice Presidente: ciò conferma che ci si trova dinanzi ad un procedimento di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, solo mascherato da una sorta di obbligatoria "presa d'atto" da parte del Consiglio regionale.

Non a caso, al Presidente "nominato" restano alcuni degli speciali poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente eletto (nomina e revoca dei componenti della Giunta, scioglimento del Consiglio regionale se viene adottata una mozione di sfiducia nei suoi riguardi), mentre gli vengono sottratti i poteri di produrre lo scioglimento del Consiglio nei casi in cui si verifichi la sua "rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie" (per citare l'elencazione di cui al terzo comma dell'art. 126 della Costituzione).

In particolare, l'eliminazione del potere presidenziale di fare eventualmente venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, riduce radicalmente i suoi poteri di indirizzo, laddove il Vice Presidente, ne può disporre ove subentri nella presidenza. Ad ulteriore rafforzamento di quest'ultima figura, che appare tutt'altro che marginale nel testo statutario malgrado che non risulti fra gli organi regionali necessari di cui al primo comma dell'art. 121 della Costituzione, vi è inoltre da considerare che la "mozione sul programma di governo" (di cui al secondo comma dell'art. 33) è presentata al Consiglio regionale sia dal Presidente che dal Vice Presidente.

Se si aggiunge che nel sistema dello statuto calabrese deliberato dal Consiglio regionale il Presidente non può nemmeno porre autonomamente la questione di fiducia (così l'art. 34, comma 1, lettera f), dal momento che deve previamente conseguire il consenso della Giunta su questa iniziativa, ne emerge una figura politica dai poteri sostanzialmente ridotti rispetto a quelli attribuiti dalla Costituzione al Presidente "eletto a suffragio universale e diretto".

Sul punto può quindi concludersi che il sistema configurato dall'art. 33 della delibera legislativa concernente lo statuto calabrese consiste sostanzialmente nella elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, in violazione degli articoli 122, quinto comma, della Costituzione a causa dell'elezione diretta anche del Vice Presidente, e 126, terzo comma, della Costituzione, a causa della riduzione dei poteri del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto. Al tempo stesso, il primo comma dell'art. 33, prescrivendo analiticamente che "i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale", invade in modo palese l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 della Cost. alla "legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"; potrebbe anche aggiungersi che comunque è inesistente nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura "a suffragio universale e diretto".

5. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale, sotto i profili indicati, dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della delibera legislativa in questione comporta che essa sia estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 15, all'art. 16, comma 2, lettere a) e b), nonché all'art. 38, comma 1, lettera c), della medesima delibera legislativa, che disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all'art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la dichiarazione di illegittimità consequenziale può essere applicata anche ai giudizi in via principale (sentenze n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), in quanto esprime un principio di diritto processuale che è valido per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal Capo II della predetta legge n. 87, come si desume anche dalla dizione letterale del citato art. 27.

6. - Occorre affrontare, a questo punto, la richiesta, avanzata in via subordinata dalla Regione resistente, che questa Corte sollevi dinanzi a sé la "questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della Costituzione, per violazione degli articoli 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione" e, in particolare, del principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo il quale un'assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario.

La Regione sostiene la richiesta sulla base della nota giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto la possibilità di sottoporre a giudizio di costituzionalità anche leggi costituzionali che siano ritenute confliggenti con i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988).

Non occorre in questa sede considerare che la Regione Calabria ha prospettato un dubbio di costituzionalità relativo ad una disposizione facente parte del testo costituzionale (l'art. 126, terzo comma), anziché della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1999, sostitutiva del testo precedente.

Peraltro, la questione che si chiede di sollevare risulta manifestamente infondata, dal momento che non solo la stessa forma di governo di tipo parlamentare non sembra costituire in quanto tale un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso titolo V della Costituzione prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale, per di più espressamente caratterizzandone quella in certa misura "normale", salva diversa volontà espressa tramite apposite disposizioni statutarie difformi, con l'elezione diretta del Presidente della Giunta. Di certo in sistemi istituzionali nei quali anche il vertice dell'esecutivo sia eletto direttamente dal corpo elettorale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale, tanto che in assetti istituzionali del genere appare tutt'altro che irragionevole che l'organo monocratico eletto disponga anche del potere di dimettersi trascinando con sé l'intero sistema delle istituzioni rappresentative, evidentemente ove valutati come irraggiungibile l'attuazione del programma di governo sulla cui base è stato eletto (e sicuramente una impegnativa scelta politica del genere non appare annoverabile fra gli "eventi accidentali", come invece asserisce la difesa regionale).

7. - Le censure di illegittimità costituzionale relative agli articoli 34, comma 1, lettera i), e 43, comma 2, sono infondate. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la mera abrogazione, ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, nel testo dell'art. 121 della Costituzione della precedente disposizione che attribuiva necessariamente l'esercizio della funzione regolamentare al Consiglio regionale - mentre non sono rinvenibili norme esplicite od anche implicite che limitino sul punto la discrezionalità statutaria - affida pienamente allo statuto la disciplina di tale funzione, che può essere anche alquanto articolata, a seconda delle diverse tipologie di fonti regolamentari (sentenze n. 313 e n. 324 del 2003).

Su questo piano l'art. 43 dello statuto calabrese disciplina diversi tipi di regolamenti regionali, per lo più attribuendone l'adozione alla Giunta, salvo appunto gli speciali regolamenti "di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva" dello Stato che da questo siano stati delegati alle Regioni: attribuzione al Consiglio regionale che appare tutt'altro che irragionevole, in considerazione della probabile maggiore rilevanza di questa ipotetica normazione secondaria regionale di attuazione o integrazione della legislazione esclusiva statale (e ciò anche al di là della specifica particolare importanza dell'una o dell'altra materia).

8. - Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 38, comma 1, lettere a) ed e), sono fondate.

Il primo comma dell'art. 122 della Costituzione determina, in parte esplicitamente ma in parte implicitamente, un complesso riparto della materia elettorale fra le diverse fonti normative statali e regionali.

Anzitutto dispone che la legge della Repubblica stabilisce i principi fondamentali in tema di "sistema di elezione" e di determinazione dei "casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali"; e sui medesimi temi viene al contempo riconosciuta una competenza del legislatore regionale per tutta la parte residua.

Inoltre, lo stesso primo comma dell'art. 122 prevede che la legge statale "stabilisce anche la durata degli organi elettivi" ed in questo caso sembra trattarsi di una competenza legislativa piena.

In questo quadro la fonte statutaria è chiamata a svolgere un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo: questa stessa Corte, ad esempio, ha riconosciuto che spetta allo statuto regionale "la disciplina della eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni", in quanto istituto che "riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003). Ma poi, più in generale, sono le scelte statutarie in tema di fonti normative (come, ad esempio, la prescrizione, inserita proprio nel primo comma dell'art. 38, che la legge elettorale regionale debba

essere approvata a maggioranza assoluta) e di forma di governo regionale che possono indirettamente condizionare la legislazione elettorale regionale.

A questo proposito, peraltro, occorre prendere atto che non si può pretendere, in nome della competenza statutaria in tema di "forma di governo", di disciplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell'art. 123 ed il primo comma dell'art. 122 sono disposizioni tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale può sostenersi che la determinazione della forma di governo può (o addirittura dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa.

Anzi, il fatto che la legge statale è chiamata a determinare i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'art. 122 della Costituzione inevitabilmente riduce la stessa possibilità della fonte statutaria di indirizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale in queste stesse materie.

Sono quindi inammissibili norme statutarie che - come nella lettera *a*) del primo comma dell'art. 38 - determinino direttamente, almeno in parte, il sistema di elezione che dovrà invece essere disciplinato dalla legge o che - come nella lettera *e*) del primo comma dell'art. 38 - determinino in modo diverso dal primo comma dell'art. 122 della Costituzione, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, quanto dovrà essere disciplinato dal legislatore regionale sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

9. - La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 50, comma 5, è infondata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna tale disposizione dello statuto solo "nella parte in cui attribuisce alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti", poiché in tal modo riconoscerebbe alla Regione stesse competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione (materia "ordinamento civile"), atteso che gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro privato e quindi del rapporto di lavoro pubblico, oltre che la disciplina del rapporto sindacale, rientrerebbero nella nozione di "diritto civile".

La Regione Calabria riconosce in modo espresso che sicuramente la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, quella contenuta nelle leggi civili, può essere attratta alla competenza legislativa dello Stato nell'ambito della materia "ordinamento civile"; peraltro, la resistente sostiene che andrebbe escluso che a questa materia siano riconducibili le procedure e le modalità della contrattazione collettiva, da ritenersi riservate all'autonomia degli enti direttamente interessati. In ogni caso - sempre secondo la resistente - già oggi parte della contrattazione collettiva si svolge in sede regionale ed in ambito locale. La norma statutaria si limiterebbe quindi a richiamare questa realtà, e cioè che la Regione disciplina con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, ovviamente per la parte di sua competenza; ma anche se si affermasse la contrattazione a livello nazionale dei dirigenti regionali, "la norma manterrebbe la sua validità relativamente agli aspetti della disciplina contrattuale che restano affidati alla competenza regionale".

Una interpretazione del genere della disposizione statutaria deve essere considerata non implausibile e compatibile con la disciplina costituzionale, nonché con la stessa legislazione statale vigente in materia di ordinamento della dirigenza pubblica; se, infatti, la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni (da ultimo, le sentenze n. 314 e n. 274 del 2003), le quali pur sono dotate, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, di poteri legislativi propri in tema di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale, deve rilevarsi che la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, dal momento che anzi prevede espressamente che "le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare (...) adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente Capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità (...)" (art. 27, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*)).

10. - La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 51 è infondata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 51 dello statuto solo perché, "disciplinando la potestà normativa tributaria della Regione, statuisce su materie che non rientrano tra quelle che l'art. 123 della Costituzione attribuisce agli statuti regionali, e che consistono nella forma di governo e nei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento", e violerebbe l'art. 123, primo comma, della Costituzione.

Una tesi del genere, nella sua perentorietà, non può essere condivisa, dal momento che la riflessione dottrinale e la stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad esempio, sentenze n. 921 e n. 829 del 1988) riconoscono da tempo la legittimità dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo (tra l'altro, non poche disposizioni del genere sono presenti nello statuto calabrese e non sono state impugnate); contenuti ulteriori dei quali semmai è opinabile la misura dell'efficacia giuridica (sentenza n. 171 del 1999).

Peraltro i riferimenti a tale potestà contenuti nell'art. 51 non vanno oltre una parafrasi di quanto contenuto nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 119, nonché nel comma primo dell'art. 120 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003;

*dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15; dell'art. 16, comma 2, lettere *a*) e *b*), e dell'art. 38, comma 1, lettera *c*), del predetto statuto della Regione Calabria;

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del predetto statuto della Regione Calabria;

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera *i*), e 43, comma 2, del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 5, del predetto statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la Regione Calabria ha chiesto a questa Corte di sollevare dinanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio.

## SENTENZA N. 372/2004

(Omissis)

*Considerato in diritto*

1. — Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere *e*), *f*), *i*), *l*), *p*), *s*), terzo, quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione.

L'art. 3, comma 6, stabilisce che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati» e, ad avviso del ricorrente, violerebbe: l'art. 48 della Costituzione, che riserva ai cittadini l'elettorato attivo; l'art. 138 della Costituzione, in quanto il potere di revisione costituzionale è riservato al Parlamento nazionale; l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, spettando allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e gli enti locali, nonché l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, poiché limiterebbe il potere di iniziativa legislativa del Consiglio regionale.

Secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 1, lettera *h*), disponendo che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza», potrebbe costituire la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti fra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), della Costituzione). La norma si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 123, primo comma, della Costituzione, sia perché avrebbe un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello configurabile come contenuto necessario dello statuto, sia perché potrebbe esprimere «qualcosa di diverso dal semplice rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignità», nei limiti previsti da leggi dello Stato, della convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale, in riferimento a situazioni divergenti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie fissate dall'art. 29 Costituzione, e non riconducibili alla sfera di protezione dell'art. 2 della Costituzione. La disposizione violerebbe, infine, il principio fondamentale di unità ed il principio di eguaglianza (artt. 3 e 5 della Costituzione), dato che permetterebbe alla comunità regionale di riconoscersi in valori diversi e contrastanti rispetto a quelli di altre comunità regionali.

L'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *m*), nello stabilire che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali» (lettera *l*), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico» (lettera *m*), violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nelle succitate materie. La lettera *m*) recherebbe, inoltre, *vulnus* anche all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, essendo riservata alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

L'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), prevede quali finalità prioritarie della Regione Toscana: «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente» (lettera *n*); «la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese» (lettera *o*); «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei» (lettera *p*). Queste norme, secondo il ricorrente, potrebbero costituire la base statutaria di future leggi regionali in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della cooperazione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

L'art. 32, comma 2, dispone che «il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione» e, perciò, ad avviso del Governo, in contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 3 della Costituzione, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente» tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all'elezione a suffragio universale e diretto.

L'art. 54, commi 1 e 3, è impugnato nelle parti in cui disciplina il diritto di accesso senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi (comma 1) ed esclude l'obbligo della motivazione per gli atti amministrativi «meramente esecutivi», in riferimento ai principi costituzionali di efficienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), nonché al principio di effettività della tutela contro gli atti dell'amministrazione (artt. 24 e 113 della Costituzione) ed al principio di eguaglianza tra cittadini residenti in diverse regioni (art. 3 della Costituzione).

Il ricorrente censura l'art. 63, comma 2, nelle parti in cui, prevedendo che, qualora ricorrano specifiche esigenze unitarie, l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali possa essere disciplinata con legge regionale, per assicurare requisiti essenziali di uniformità, violerebbe la riserva di potestà regolamentare attribuita agli enti locali (art. 117, sesto comma, della Costituzione), espropriandoli del potere di regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, in violazione degli artt. 118 e 114 della Costituzione.

L'art. 64, comma 2, disponendo che «la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli» si porrebbe in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, stabilendo un rapporto tra fonti normative «che è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost.».

L'art. 70, comma 1, dispone che «gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale» e perciò, secondo la difesa erariale, violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che riserva alla legge statale la disciplina della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari.

L'art. 75, nel disciplinare il *referendum* abrogativo, siccome stabilisce, al comma 4, che «la proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi», ad avviso del ricorrente, lederebbe il principio di ragionevolezza, in quanto prevederebbe un *quorum* calcolato sulla scorta di un criterio casuale e contingente, irrazionale ed in contrasto anche con l'art. 75 della Costituzione.

2. — Le censure formulate dal ricorrente nei confronti dello statuto della Regione Toscana si possono suddividere in due gruppi: quelle aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i “Principi generali” e le “Finalità principali” e quelle che invece riguardano norme specifiche dello statuto.

Ai fini delle questioni di legittimità costituzionale inerenti al primo gruppo di censure, appare necessario innanzi tutto precisare la natura e la portata di queste proposizioni. Al riguardo va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 -ivi compreso quello della Toscana- si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo avere riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina -e, per quanto riguarda la Regione Toscana, dall'art. 1 dello statuto in esame- è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'efficacia giuridica” di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto, come, del resto, sostanzialmente riconosce la risoluzione n. 51 del Consiglio regionale della Toscana, deliberata contestualmente all'approvazione definitiva dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque “essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione” (sentenza n. 196 del 2003).

Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. È quindi inammissibile il ricorso governativo avverso le impugnate proposizioni dei predetti articoli, per la loro carenza di idoneità lesiva.

Pertanto vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello statuto della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati»; art. 4 comma 1, lettera *h*), il quale dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza»; art. 4 comma 1, lettere *l*) e *m*), che,

rispettivamente, stabiliscono quali finalità prioritarie della Regione «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali», nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico»; art. 4 comma 1, lettere n), o) e p), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente», «la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese», «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei».

3. — Tutto ciò premesso, in punto di merito occorre esaminare per prima la censura relativa all'art. 32, comma 2 dello statuto, nella parte in cui stabilisce che “il programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione”, in quanto, secondo il ricorrente, la predetta approvazione instaurerebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3 e 122, quinto comma, della Costituzione, tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe conseguire all'elezione a suffragio universale e diretto.

La questione non è fondata.

La formazione della Giunta regionale toscana si svolge secondo il seguente schema procedimentale: 1) il presidente della giunta entra direttamente in carica all'atto della proclamazione; 2) l'illustrazione del programma e la designazione dei componenti della giunta avvengono nella prima seduta del consiglio; 3) l'approvazione del programma avviene entro 10 giorni dalla sua illustrazione, ma il presidente nomina “comunque”, decorso lo stesso termine, i componenti la giunta.

In questo quadro, la previsione dell'approvazione consiliare del programma di governo non appare affatto incoerente rispetto allo schema elettorale “normale” accolto dall'art. 122, quinto comma, della Costituzione, giacché la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, ma non determina alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non si può peraltro escludere che a questa situazione possano seguire, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, la approvazione di una mozione di sfiducia o anche le dimissioni spontanee del presidente, ma in entrambe le ipotesi si verifica lo scioglimento anticipato del consiglio, nel pieno rispetto del vincolo costituzionale del *simul stabunt simul cadent* (cfr. sentenze n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004), il quale, oltre ad essere un profilo caratterizzante questo assetto di governo, è indice della maggiore forza politica del Presidente, conseguente alla sua elezione a suffragio universale e diretto. Sotto questo profilo quindi la norma denunciata non introduce alcuna significativa variazione rispetto alla forma di governo “normale” prefigurata in Costituzione.

4. — Una seconda censura ha ad oggetto l'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto nelle parti in cui rispettivamente prevedono il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali senza obbligo di motivazione ed escludono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi “meramente esecutivi”. Secondo il ricorrente, infatti, tali norme violerebbero i principi di buon andamento dell'Amministrazione, di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, oltre che di eguaglianza.

Le questioni non sono fondate.

La disposizione che stabilisce il diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, ai documenti amministrativi si conforma al principio costituzionale di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa ed è altresì del tutto coerente con l'evoluzione del diritto comunitario. Inoltre va considerato che la norma in esame, in quanto attinente ai principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, rientra strettamente tra gli oggetti di disciplina statutaria e che anche nella legislazione statale, ad esempio in materia di tutela ambientale, sono previste ipotesi di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione.

In ogni caso va sottolineato che il comma 1 della disposizione in esame, contenendo un esplicito riferimento al rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati ed a modi di disciplina previsti dalla legge, deve essere interpretato nel senso che la emananda legge di attuazione dovrà farsi carico di prefigurare un procedimento che, nell'assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, preveda, oltre ad ipotesi di esclusione dell'ostensibilità di documenti amministrativi per ragioni di tutela di situazioni costituzionalmente garantite, anche criteri e modi in base ai quali l'interesse personale e concreto del richiedente si contempera con l'interesse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione, nonché con l'esigenza di non vanificare in concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni di eventuali soggetti terzi interessati.

Parimenti infondata è la questione di costituzionalità del terzo comma dello stesso articolo, giacché negli atti amministrativi che non abbiano natura provvedimento in quanto “meramente esecutivi”, ai fini della motivazione è ritenuto sufficiente dalla prevalente giurisprudenza il semplice richiamo, nelle premesse dell'atto, ai presupposti di fatto ed alle disposizioni di legge da applicare, la cui enunciazione rende pienamente comprensibili le ragioni dell'atto stesso.

5. — Un'altra censura riguarda l'art. 63, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede che l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, possa essere disciplinata con legge regionale per assicurare requisiti essenziali di uniformità. La predetta norma, secondo il ricorrente, lederebbe la riserva di potestà regolamentare attribuita dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione agli enti locali, “espropriandoli”, in violazione anche degli artt. 118 e 114 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, del potere di regolamentare organizzazione e svolgimento delle funzioni loro conferite dalla legge regionale.

La questione non è fondata.

L'art. 63, comma 2, in esame, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare organizzazione e svolgimento delle funzioni degli enti locali nei “casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie”, fa evidente riferimento alle varie ipotesi di applicazione del principio di sussidiarietà previste dalla Costituzione. Si tratta cioè di una deroga rispetto al criterio generale accolto dal comma 1 dello stesso articolo, il quale riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite. Ma tale deroga si inserisce nell'ambito della previsione del sesto comma dell'art. 117, come attuato dall'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, secondo cui la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni si esplica nell'ambito delle leggi statali e regionali, che ne assicurano i requisiti minimi di uniformità.

La previsione statutaria di un regime di riserva assoluta di legge regionale anziché relativa è infatti ammissibile purché sia limitata, per non comprimere eccessivamente l'autonomia degli enti locali, ai soli casi di sussistenza di “specifiche esigenze unitarie”, che possano giustificare, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, la disciplina legislativa regionale dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni “conferite”. Negando tale facoltà si porrebbe, infatti, all'assurda conclusione che, al fine di evitare la compromissione di precisi interessi unitari che postulano il compimento di determinate attività in modo sostanzialmente uniforme, il legislatore regionale non avrebbe altra scelta che allocare le funzioni in questione ad un livello di governo più comprensivo, assicurandone così l'esercizio unitario. Il che sarebbe chiaramente sproporzionato rispetto al fine da raggiungere e contrastante con lo stesso principio di sussidiarietà (cfr. sentenze nn. 43, 69, 112 e 172 del 2004).

Dovendosi in tal modo interpretare la norma denunciata, la questione è infondata.

6. — Un'ulteriore censura concerne l'art. 64, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede che “la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli”. Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 119 della Costituzione, in quanto prevederebbe in materia un rapporto tra fonti normative “che è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 della Costituzione”.

La questione non è fondata.

La norma statutaria in esame riguarda il complesso tema dell'autonomia tributaria degli enti locali nel quadro della nuova disciplina prevista dall'art. 119 della Costituzione, in relazione alla quale pare opportuno riferirsi alla sentenza di questa Corte n. 37 del 2004. Secondo questa decisione, in considerazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, che comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo almeno gli aspetti fondamentali dell'imposizione, ed in considerazione anche del fatto che gli enti locali sub-regionali non sono titolari di potestà legislativa, deve essere definito, da un lato, l'ambito di esplicazione della potestà regolamentare di questi enti e, dall'altro lato, il rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali. Al riguardo, sempre secondo la citata sentenza, si possono «in astratto concepire situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislazione statale, legislativa regionale e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale)».

Il modello seguito dalla disposizione citata è evidentemente quello a “due livelli”, cioè una disciplina normativa dei tributi propri degli enti locali risultante dal concorso di fonti primarie regionali e secondarie locali. Un ragionevole criterio di riparto tra questi due tipi di fonti deve attribuire alla fonte regionale la definizione dell'ambito di autonomia entro cui la fonte secondaria dell'ente sub-regionale può esercitare liberamente il proprio potere di autodeterminazione del tributo. In ogni caso, la norma censurata deve essere interpretata nel senso che, in base all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale ivi prevista deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario appositamente dettati dalla legislazione statale “quadro” o, in caso di inerzia del legislatore statale, a quelli comunque desumibili dall'ordinamento. Proprio in questo senso, del resto, si è espressa questa Corte nella citata sentenza n. 37 del 2004, sostenendo che il legislatore statale «dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche (...) definire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali».

Così interpretata la disposizione denunciata non risulta sussistente il prospettato vizio di legittimità costituzionale.

7. — Un'altra censura ha ad oggetto l'art. 70, comma 1, dello statuto, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. Secondo il ricorrente la disposizione violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che attribuisce alla legge statale le forme di partecipazione regionale alla formazione ed attuazione degli atti comunitari.

La questione non è fondata.

Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, determina in via generale ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede la possibilità che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell'ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall'art. 5 della citata legge n. 131 del 2003. In proposito può essere in qualche modo indicativa la regolamentazione in materia già prevista dalla Regione Toscana con la legge 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari), la quale stabilisce al riguardo le diverse competenze del Consiglio e della Giunta regionale.

Sotto i profili prospettati, pertanto, la disposizione statutaria in esame non appare in contrasto con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

8. — L'ultima questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo riguarda l'art. 75, comma 4, dello statuto, nella parte in cui, ai fini dell'abrogazione referendaria di una legge o di un regolamento regionale, è richiesto che partecipi alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali. Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, facendo riferimento ad un criterio casuale e contingente, oltre che irrazionale, nonché con l'art. 75 della Costituzione.

La questione non è fondata.

In primo luogo va rilevato che non si può considerare principio vincolante per lo statuto la determinazione del *quorum* strutturale prevista dall'art. 75 della Costituzione. La materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto, cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei *referendum* previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali.

Va infine osservato che non appare irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo elettorale, stabilire un *quorum* strutturale non rigido, ma flessibile, che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni del Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione referendaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), 123, primo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *l*), del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *m*), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *s*), e 118, terzo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), del predetto statuto, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 122, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 54, commi 1 e 3, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; dell'articolo 63, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione; dell'articolo 64, comma 2, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione; dell'articolo 70, comma 1, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 75, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 75 della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

## SENTENZA N. 378/2004

(Omissis)

*Considerato in diritto*

1. – Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello statuto della Regione Umbria, approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, in riferimento agli artt. 2; 5; 29; 117, secondo comma, lettera l); 117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134, della Costituzione nonché al principio della separazione dei poteri.

L'art. 9, comma 2, viene impugnato nella parte in cui, avendo il primo comma dell'art. 9 riconosciuto i diritti della famiglia e previsto l'adozione di ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida, dispone che la Regione tutela forme di convivenza, in quanto consentirebbe l'adozione di "eventuali future previsioni normative regionali" concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi. Ciò in violazione dell'esclusivo potere statale riconosciuto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nella materia dell'"ordinamento civile".

Al tempo stesso, ove la norma intendesse affermare la rilevanza giuridica delle forme di convivenza estranee alla famiglia al di là di quanto disciplinato dalla legislazione statale, violerebbe gli articoli 29, 2 e 5 della Costituzione, nonché lo stesso articolo 123 della Costituzione, in quanto questa disciplina eccederebbe i contenuti ammissibili degli statuti regionali.

L'art. 39, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione, violerebbe l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero l'adozione di regolamenti di delegificazione; sarebbe violato, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la fonte regolamentare sarebbe incongruente rispetto alle materie legislative di tipo concorrente, nelle quali i principi fondamentali fissati dal legislatore statale dovrebbero essere attuati in via legislativa.

L'art. 40, invece, prevedendo che la Giunta regionale, previa legge regionale di autorizzazione, presenti al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative, soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio, violerebbe l'art. 121 Cost., nonché il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero deleghe legislative, né rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.

L'art. 66, commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale l'individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale.

L'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, violerebbe gli articoli 121 e 134 della Costituzione, in quanto, ove la disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo il potere di sindacare le leggi ed i regolamenti adottati dai competenti organi regionali.

2. – Il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera statutaria nella sua interezza, in quanto sarebbe stata violata la procedura determinata dall'articolo 123 della Costituzione per l'approvazione dello statuto. Lo stesso consigliere ha impugnato singolarmente gli articoli 9 e 66 della delibera statutaria, in riferimento agli artt. 3; 29; 30; 31; 67; 117, secondo comma, lettera l); 121; 122; 123 della Costituzione.

La richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera delibera statutaria o quanto meno del suo art. 9 è motivata in ragione delle modifiche che sarebbero state apportate a questo articolo prima della votazione finale, giustificate dagli organi del Consiglio regionale sulla base di esigenze di coordinamento formale, e che avrebbero invece introdotto innovazioni sostanziali, che avrebbero pesato sullo stesso voto finale; da ciò la violazione dell'articolo 123 della Costituzione che, ai fini dell'approvazione dello statuto regionale, richiede l'adozione di due delibere successive tra loro identiche.

Nel merito l'art. 9 violerebbe gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione delle convivenze di fatto, in contrasto con la norma costituzionale che non ammette forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile. Inoltre questa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in quanto "usurperebbe" le competenze statali in materia di ordinamento civile.

L'art. 66, primo comma, è censurato nella parte in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto violerebbe l'art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

L'art. 66, secondo comma, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore, violerebbe l'articolo 67 della Costituzione ed il principio del divieto di mandato imperativo, in quanto il consigliere supplente sarebbe soggetto a revoca ad opera del supplito e dunque dell'organo esecutivo regionale, e durante il corso della legislatura. Questa norma, prevedendo minori garanzie per il consigliere supplente rispetto a quello ordinario, violerebbe anche l'art. 3; sarebbero pure violati gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione in quanto la disposizione impugnata determinerebbe l'esistenza di categorie diverse di consiglieri regionali; inoltre si introdurrebbe un meccanismo attraverso il quale potrebbero entrare nel Consiglio diversi candidati non eletti dal corpo elettorale.

3. – In via preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera statutaria presentata dal consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

L'impugnativa in via principale per motivi di costituzionalità delle leggi e degli statuti regionali è determinato da fonti costituzionali, secondo quanto reso palese dagli articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), che individuano soltanto nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale; ciò è confermato dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione, secondo il quale “una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (...)”. Né le caratteristiche del nuovo procedimento di approvazione dello statuto regionale – quale risulta in seguito alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – possono fondare alcun potere dei consiglieri regionali di impugnativa della delibera statutaria.

Ulteriore argomento in tal senso è individuabile nella circostanza secondo la quale nel periodo di applicazione dell'articolo 127 nella formulazione precedentemente vigente, con cui l'attuale articolo 123 della Costituzione condivide la caratteristica di un giudizio in via principale su un testo legislativo non ancora promulgato, era pacificamente esclusa la possibilità di partecipare al giudizio per soggetti diversi dalle parti esplicitamente individuate dalle disposizioni di rango costituzionale e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio fosse oggetto di contestazione.

In base a tali argomentazioni non potrebbe che essere dichiarata manifestamente infondata (ove il ricorso fosse – come non è – ammissibile) la questione di legittimità costituzionale posta dal consigliere ricorrente in relazione all'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale modificato dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non abbia votato per l'approvazione dello statuto regionale, dal momento che questa norma non fa che esplicitare quanto già chiaramente previsto nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. – Va altresì dichiarato inammissibile l'intervento del consigliere regionale Carlo Ripa di Meana nel giudizio in via principale relativo alla delibera statutaria della Regione Umbria promosso dal Governo.

Infatti, analogamente a quanto affermato per il giudizio sulle leggi in via principale – e cioè che devono ritenersi legittimati ad esser parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione – anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente. Restano fermi, naturalmente, per i soggetti privi di tali potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed anche dinanzi a questa Corte nell'ambito del giudizio in via incidentale (cfr. ex plurimis sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, nonché l'ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004).

5. – Venendo alle censure di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso governativo, in via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 9, comma 2.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello della Regione Umbria – si rinvenivano assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino

ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'efficacia giuridica” di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 9, comma 2, della delibera statutaria impugnata, là dove si afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

6. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 39, comma 2, sono infondate.

Le argomentazioni del ricorso, infatti, muovono da una errata lettura della disposizione, che non prevede affatto il “conferimento alla Giunta di una potestà legislativa”, come afferma l'Avvocatura, con la conseguente alterazione dei rapporti fra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La norma in oggetto, invece, si limita a riprodurre il modello vigente a livello statale dei cosiddetti regolamenti delegati, che è disciplinato dal comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In questo modello di delegificazione, come ben noto largamente utilizzato a livello nazionale e ormai anche in varie Regioni pur in assenza di disposizioni statutarie in tal senso, è alla legge che autorizza l'adozione del regolamento che deve essere imputato l'effetto abrogativo, mentre il regolamento determina semplicemente il termine iniziale di questa abrogazione.

La stessa preoccupazione che l'adozione di regolamenti del genere possa alterare nelle materie di competenza concorrente il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, dal momento che potrebbe invece risultare necessario che la normazione regionale sia adottata in tutto o in parte mediante legge, può essere fugata dal fatto che lo stesso art. 39, comma 2, che è stato impugnato, dispone che la legge di autorizzazione all'adozione del regolamento deve comunque contenere “le norme generali regolatrici della materia”, nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti. Sarà dunque in relazione a tale legge che potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori, con anche la possibilità, in caso di elusione di questo vincolo, di promuovere la relativa questione di legittimità costituzionale.

7. – Le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 40 non sono fondate.

Anche in questo caso, infatti appare errata l'interpretazione della disposizione in oggetto come attributiva di “deleghe legislative” da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché invece l'articolo in contestazione prevede soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un “progetto di testo unico delle disposizioni di legge” già esistenti in “uno o più settori omogenei”, progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di riordino e di semplificazione”. La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

8. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 66, commi 1 e 2, sono fondate.

L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”, senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità “esterne” ed “interne” all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è

accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del primo comma dell'art. 66 può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 66 si estende logicamente anche al secondo comma della medesima disposizione, che ne disciplina le conseguenze sul piano della composizione del Consiglio regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche al terzo comma dell'art. 66 della delibera statutaria, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato nel secondo comma, ben potendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale applicarsi non soltanto ai giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 4 del 2004, n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), ma anche al particolare giudizio di cui all'art. 123 Cost. (cfr. sentenza n. 2 del 2004).

9. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 82 non sono fondate.

La disciplina della Commissione di garanzia statutaria negli artt. 81 ed 82 della delibera statutaria configura solo nelle linee generali questo organo e le sue funzioni, essendo prevista nell'art. 81 una apposita legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta, per definirne – tra l'altro – “le condizioni, le forme ed i termini per lo svolgimento delle sue funzioni”: sarà evidentemente questa legge a disciplinare analiticamente i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato ad esprimere pareri giuridici.

In ogni caso, la disposizione impugnata fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione, da esplicarsi attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;
  - 2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della Regione Umbria;
  - 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;
  - 4) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;
  - 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;
  - 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;
  - 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione dell'art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;
  - 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004.
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004

## SENTENZA N. 379/2004

(Omissis)

*Considerato in diritto*

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera *a*); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere *a*), *f*), *l*), *p*); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

In particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f*), e l'art. 15, comma 1, della delibera statutaria, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che la Regione assicuri, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”, e che la Regione, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare”, violerebbero: a) l'art. 48 della Costituzione, in quanto lo *status* di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini; b) l'art. 1 della Costituzione, dal momento che tale norma farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia l'esercizio della sovranità; c) l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, in quanto contrasterebbero con l'attribuzione al legislatore statale della competenza esclusiva in relazione agli organi dello Stato e alle relative leggi elettorali, nonché in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane; d) l'art. 122, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse che nel “sistema di elezione” degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche la definizione del relativo corpo elettorale; e) l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale nella sua possibilità di fare proposte di legge alle Camere, mentre l'esercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

L'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvede direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, in quanto “per l'esercizio della prevista facoltà non pone la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore”; contrasterebbe inoltre con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in quanto non specificerebbe che la legge contenente le norme procedurali alle quali la Regione deve uniformarsi deve essere una legge statale.

L'art. 17 della delibera statutaria, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche “associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale”, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui comporterebbe aggravati procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 19 della delibera statutaria, che prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo in capo a “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta, violerebbe: l'art. 121 della Costituzione, e il principio di autonomia del Consiglio regionale ivi sancito; il “principio di coerenza” di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe conforme al sistema di democrazia rappresentativa realizzato dalle altre disposizioni della medesima delibera statutaria; l'art. 1, secondo comma e l'art. 49 Cost., “il quale ultimo presuppone che i fattori di politica generale (...) costituiti dai partiti siano sottesi nel funzionamento delle assemblee legislative”.

L'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che “la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento”, violerebbe l'art. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe l'autonomia degli enti locali e l'art. 118 della Costituzione. Quest'ultima disposizione impedirebbe infatti di “affidare temporaneamente” dette funzioni, in particolar modo ad enti, quali i Comuni, le Province e le Città metropolitane, che di esse sono qualificati come “titolari”.

L'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che l'Assemblea legislativa individua, “in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, “che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

L'art. 28, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che “l'Assemblea (...) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (...)”, violerebbe il canone di “armonia con la Costituzione”, in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instaurerebbe “irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione

a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo (...), in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale”.

L'art. 45, comma 2, della delibera statutaria, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma dispone che i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali devono essere disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'art. 49, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che la Giunta disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”, violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, poiché ometterebbe “di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”.

L'art. 62, comma 3, della delibera statutaria, che prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto porrebbe «una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali: temi, questi, da ritenersi affidati alla competenza esclusiva statale in quanto rientranti nella materia “ordinamento civile».

2. – Occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello della Regione Emilia-Romagna – si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali “legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima” (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire.

Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'efficacia giuridica” di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinvia proprio nell'art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

3. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 13, comma 1, lettera a), non sono fondate.

La disposizione impugnata, pur molto sintetica, appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale: il riferimento all'attuazione degli accordi internazionali “stipulati” dallo Stato e non anche “ratificati” non potrebbe certo legittimare un'esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi

dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano.

D'altra parte, una formula come quella utilizzata appunto nell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengano in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Al tempo stesso, l'affermato "rispetto delle norme di procedura previste dalla legge", non può che essere interpretato, sia in base al tenore letterale, sia in base ad una lettura conforme al dettato costituzionale, che come riferito alle "norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato" di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione; e ciò prima ancora della considerazione delle argomentazioni formali portate dalla difesa regionale, secondo la quale la menzione di una legge nel testo statutario impugnato si riferirebbe alla legge dello Stato.

4. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 15, comma 1, non sono fondate.

A differenza dell'art. 2, comma 1, lettera *f*), di cui al precedente punto 2, l'art. 15, comma 1, si configura come una norma relativa ad un ambito di sicura competenza regionale ("diritti di partecipazione"), che la Regione potrà esercitare "nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute".

Quest'ultima espressione della disposizione impugnata manifesta con chiarezza l'insussistenza di una attuale pretesa della Regione di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale, od inserendo soggetti di questo tipo in procedure che incidono sulla composizione delle assemblee rappresentative o sui loro atti. Al tempo stesso, invece, resta nell'area delle possibili determinazioni delle Regioni la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione o di partecipazione soggetti che comunque prendano parte consapevolmente e con almeno relativa stabilità alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità del diritto di voto o anche dalla cittadinanza italiana.

Appare significativo, ad esempio, che nella medesima deliberazione statutaria sia individuabile un'esplicita disposizione in tal senso nell'art. 21, comma 1, lettera *a*) (non impugnato dal Governo), poiché si attribuisce il diritto di proposta relativo a *referendum* consultivi anzitutto a "ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione". E ciò analogamente a quanto già previsto a livello degli enti locali per ciò che riguarda le "circoscrizioni di decentramento comunale" (cfr. art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Questa materia dovrà comunque trovare regolamentazione in leggi regionali, soggette anche al sindacato di questa Corte.

5. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 17 sono infondate.

La previsione che "nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica" rappresenta l'inserimento anche a livello statutario di istituti già sperimentati e funzionanti, anche in alcune delle maggiori democrazie contemporanee. Infondati sono quindi i rilievi sollevati nel ricorso governativo, che muovono da una pretesa violazione dei canoni di buona amministrazione per gli atti di natura amministrativa, o della riserva del potere legislativo al Consiglio regionale per gli atti legislativi: questi istituti, infatti, non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. D'altra parte, a riprova della preminenza dell'interesse pubblico all'efficace funzionamento delle istituzioni legislative ed amministrative, il quarto comma dello stesso art. 17 impugnato affida alla legge regionale la regolamentazione delle "modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento".

Né, tanto meno, è condivisibile l'opinione che il giusto riconoscimento per il ruolo fondamentale delle forze politiche che animano gli organi rappresentativi possa essere contraddetto dal riconoscimento di alcune limitate e trasparenti procedure di consultazione da parte degli organi regionali dei soggetti sociali od economici su alcuni oggetti di cui siano particolarmente esperti.

Quanto ai rilievi relativi al fatto che in tal caso "il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie", anche volendosi in questa sede prescindere dalla contestabile configurabilità della legge sul procedimento amministrativo come parametro di costituzionalità, basta considerare che l'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), non impone, ma certo non vieta, la motivazione degli atti normativi; ed in ogni caso – come ben noto – la motivazione degli atti amministrativi generali, nonché di quelli legislativi è la regola nell'ordinamento comunitario: sembra pertanto evidente che la fonte statutaria di una Regione possa operare proprie scelte in questa direzione.

6. – Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 19, concernenti le modalità di consultazione da parte degli organi consiliari dei soggetti associativi "le cui finalità siano improntate a scopi di interesse generale" e che chiedano di partecipare ad alcune fasi preliminari del procedimento legislativo e della "definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali"; al contrario, la normativa prevede semplicemente alcune procedure per cercare di garantire (in termini più sostanziali che nel passato) ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari. La normativa non appare neppure tale da ostacolare la funzionalità delle istituzioni regionali e la stessa previsione di una futura disciplina per la formazione di un albo e di un "protocollo di consultazione" potrà permettere comunque di graduare le innovazioni compatibilmente con la piena efficienza delle istituzioni regionali.

Inoltre, il riconoscimento dell'autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici non viene affatto negato da una disciplina trasparente dei rapporti fra le istituzioni rappresentative e frazioni della cosiddetta società civile, secondo quanto, d'altronde, già ampiamente sperimentato da alcuni decenni sulla base degli statuti regionali vigenti.

7. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 24, comma 4, non sono fondate.

Il conferimento agli enti locali di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite apposite leggi regionali presuppone, con tutta evidenza, non solo una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale esistente nel territorio regionale, ma anche la perdurante ricerca del migliore possibile modello di organizzazione del settore. Tutto ciò quindi presuppone anche la possibilità di modificare questa legislazione sulla base dei risultati conseguiti (ciò che comunque è implicito nella stessa attribuzione alla legge regionale del potere di conferire queste funzioni), se non pure l'eventuale sperimentazione di diversi modelli possibili.

Le censure di costituzionalità sollevate dal ricorso muovono, invece, da una lettura non condivisibile degli articoli 114 e 118 della Costituzione, dal momento che sembrano ipotizzare l'esistenza di rigidi vincoli per il legislatore regionale nell'attuazione dell'art. 118 della Costituzione ed una sostanziale equiparazione fra funzioni degli enti locali “proprie” e “conferite”, invece ben distinte dal secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

8. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 26, comma 3, non è fondata.

Il testo di questa disposizione subordina espressamente l'esercizio dei poteri regionali (“delimitazione dell'area metropolitana di Bologna”, “costituzione della città metropolitana”, “individuazione delle sue funzioni”) al rispetto della “disciplina stabilita dalla legge dello Stato” e non si può quindi dedurre la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione “delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. D'altra parte il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, nell'affidare il potere di “conferimento” delle funzioni amministrative anche alla legge regionale, si riferisce espressamente pure alle Città metropolitane.

9. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 28, comma 2, non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione che il Consiglio regionale debba discutere ed approvare il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione ed annualmente verificarne l'attuazione si porrebbe in contrasto «con l'elezione diretta del Presidente (di cui sembra ridurre i poteri di indirizzo), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo». Di conseguenza una disposizione del genere “non può ritenersi in armonia con la Costituzione”. Al contrario, va considerato che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione. Nel caso che venga scelto, come fa la delibera statutaria in oggetto, il sistema della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, ciò ha quale sicura conseguenza l'impossibilità di prevedere una iniziale mozione di fiducia da parte del Consiglio, nonché la ulteriore conseguenza delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio (art. 126, terzo comma, della Costituzione) nel caso di successiva approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

Entro questi limiti, peraltro, si esplica l'autonomia statutaria, che ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali, più o meno riducendo l'area altrimenti lasciata alla prassi o alle relazioni meramente politiche: ciò in particolare rileva nei rapporti fra Consiglio regionale, titolare esclusivo del potere legislativo (ivi compresa la legislazione di bilancio), nonché di alcuni rilevanti poteri di tipo amministrativo, e i poteri di indirizzo politico del Presidente della Regione che si esprimono, tra l'altro, anche nella predisposizione del fondamentale “programma di governo” della regione.

Appare evidente che proprio la mancata disciplina nella delibera statutaria di conseguenze di tipo giuridico (certamente inammissibili, ove pretendessero di produrre qualcosa di analogo ad un rapporto fiduciario), derivanti dalla mancata approvazione da parte del Consiglio del programma di governo del Presidente, sta a dimostrare che si è voluto semplicemente creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente, sui contenuti del programma di governo; confronto evidentemente ritenuto ineludibile e produttivo di molteplici effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio: starà alla valutazione del Presidente prescindere eventualmente dagli esiti di tale dialettica, così come starà al Consiglio far eventualmente ricorso al drastico strumento della mozione di sfiducia, con tutte le conseguenze giuridiche previste dall'art. 126, terzo comma, della Costituzione.

10. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 45, comma 2, è fondata limitatamente al terzo periodo del comma.

L'articolo 122 della Costituzione riserva espressamente alla legge regionale, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”, senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità “esterne” ed “interne” all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa

Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria nella sentenza n.2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti a cui si riferisce espressamente l'art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del terzo periodo del secondo comma dell'art. 45, del resto, può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

11. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 49, comma 2, non è fondata.

Il Governo censura l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 49 della delibera statutaria, che prevede la possibilità che la Giunta regionale disciplini con regolamento, “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”, l'esecuzione di regolamenti comunitari, la cui applicazione evidentemente esiga l'adozione di apposite normative: la censura muove dalla constatazione che questa disposizione statutaria non richieda il “necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo”, ciò che costituirebbe violazione dell'art. 117, quinto comma della Costituzione.

L'art. 49 della delibera statutaria disciplina in generale i rapporti fra le leggi ed i regolamenti regionali, dando per presupposta la titolarità da parte della Regione dei poteri normativi nelle varie materie e pertanto non pone anche in questa sede il problema dei limiti sostanziali e procedurali di questi ultimi; d'altra parte, mentre il riconoscimento del potere delle Regioni di dettare discipline per l'applicazione dei regolamenti comunitari risale all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), nulla di difforme è stato previsto dalla legislazione statale di attuazione del nuovo Titolo V, né appare necessario ribadire l'esistenza dei poteri sostitutivi ora previsti dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

12. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 62, comma 3, non è fondata.

Il rilievo di costituzionalità muove da una lettura del riferimento alla “legge” nel terzo comma dell'art. 62 della delibera statutaria, come “legge regionale”: da tale interpretazione il ricorrente desume che “la norma prevede una disciplina regionale del lavoro del personale regionale” e che quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Se, invece, si considera che in altri commi dello stesso articolo là dove si è inteso fare riferimento al potere normativo della Regione, si è scritto “legge regionale”, il terzo comma assume il significato di una disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004;

2) *dichiara* l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della predetta delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), e dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

5) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei “principi in tema di attività normativa”;

6) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione;

7) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione;

- 8) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- 9) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione del canone di “armonia con la Costituzione” di cui all'articolo 123 della Costituzione;
- 10) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;
- 11) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

**Legge 2 luglio 2004, n. 165 (\*).**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.**

*(\*) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2004, n. 155.*

## **Capo I**

### **1. Disposizioni generali.**

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

### **2. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.**

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

### **3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.**

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni

delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### **4. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.**

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

## **Capo II**

### **5. Durata degli organi elettivi regionali.**

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

## **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

### **"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"**

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001)*

#### **Art. 1.**

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

#### **Art. 2.**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

#### **Art. 3.**

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato".

#### **Art. 4.**

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

#### **Art. 5.**

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

## **Art. 6.**

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

## **Art. 7.**

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

## **Art. 8.**

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

## **Art. 9.**

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

## **Art. 10.**

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

## **Art. 11.**

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1**

### **Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299)*

#### **1. Modifiche all'articolo 121 della Costituzione.**

1. All'articolo 121 della *Costituzione* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;
- b) (\*).

-----  
(\*). Sostituisce il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione.

#### **2. Modifica dell'articolo 122 della Costituzione.**

1. (\*).

-----  
(\*). Sostituisce l'articolo 122 della Costituzione.

#### **3. Modifica dell'articolo 123 della Costituzione.**

1. (\*).

-----  
(\*). Sostituisce l'articolo 123 della Costituzione.

#### **4. Modifica dell'articolo 126 della Costituzione.**

1. (\*).

-----  
(\*). Sostituisce l'articolo 126 della Costituzione.

#### **5. Disposizioni transitorie.**

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della *Costituzione*, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della *legge 23 febbraio 1995, n. 43*; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:  
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

*b)* nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

## **Legge 23 febbraio 1995, n. 43**

### **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995)*

#### **ART. 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 5331. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. Omissis<sup>2</sup>

7. Omissis<sup>3</sup>

1 Il primo periodo del comma 6 dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), espressamente richiamato nel testo, è così formulato:

“6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Omissis”.

2 Il comma, che conteneva norme sulla proporzione dei sessi nelle liste dei candidati, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

3 Il comma ha sostituito la lettera d) dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. Omissis<sup>4</sup>

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. Omissis<sup>5</sup>

## **ART. 2**

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

## **ART. 3**

Omissis

## **ART. 4**

Omissis

<sup>4</sup> Il comma ha sostituito l'art. 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

<sup>5</sup> Il comma disciplinava i termini di presentazione delle liste dei candidati in sede di prima applicazione della presente legge.

<sup>6</sup> L'articolo ha modificato gli articoli 15 e 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

7 Il comma 1 dell'articolo, che disciplinava lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, ha cessato di avere vigore, mentre il comma 2, che aveva modificato la legge 7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

## ART. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 32.157,668 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 32.157,66. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentata del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;

commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15;

comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

8 L'importo originario in lire, già rivalutato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2000, deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

#### **ART. 6**

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,62 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Omissis<sup>9</sup>
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

#### **ART. 7**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

#### **ART. 8**

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

#### **ART. 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- <sup>9</sup> L'ultimo periodo del comma conteneva una norma transitoria per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

## **Legge 23 aprile 1981, n. 154**

**“Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1981, n. 114)*

*L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.*

### **Art. 1**

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

### **Art. 2**

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo

ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

### **Art. 3**

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,

somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino ;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **Art. 4**

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **Art. 5**

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

#### **Art. 6**

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

#### **Art. 7**

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

#### **Art. 8**

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

- 1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### **Art. 9**

Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9). Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

### **Art. 10**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- 3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;
- 4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
- 5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
- 8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

### **Art. 11**

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato,

entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

### **Art. 13**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **Legge 17 febbraio 1968, n. 108.**

**Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61).*

### **TITOLO I Disposizioni generali**

#### **1. Norme generali.**

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

#### **2. Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.**

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

#### **3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.**

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46<sup>o</sup> giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

## **TITOLO II**

### **Elettorato - Ineleggibilità – Incompatibilità**

#### **4. Elettorato attivo e passivo.**

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo](\*)].

-----  
(\*) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

#### **5. Cause di ineleggibilità.**

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione (\*);
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni

successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici].

-----  
(\* La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

## **6. Cause di incompatibilità.**

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] (\*).

-----  
(\* L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, , ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

## **7. Cause di decadenza.**

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] (\*).

-----  
(\* ) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, , ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

### **TITOLO III** **Procedimento elettorale**

#### **8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.**

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

#### **9. Liste di candidati.**

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

#### **10. Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18<sup>o</sup> anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

### **11. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.**

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

### **12. Norme speciali per gli elettori.**

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

### **13. Voto di preferenza.**

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

### **14. Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltramento.  
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

### **15. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;  
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di

ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

## **16. Surrogazioni.**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista

regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### **16-bis. Supplenza.**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

### **TITOLO IV**

#### **Convalida degli eletti e contenzioso**

#### **17. Convalida degli eletti.**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### **18. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.**

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione] (\*).

-----  
(\*). Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

### **19. Ricorsi.**

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

## **TITOLO V Disposizioni finali**

### **20. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.**

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti

comuni e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

## **21. Spese.**

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

## **TITOLO VI Disposizioni transitorie**

Gli articoli da 22 a 26 hanno avuto applicazione solo in occasione della prima elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario il 7 giugno 1970.